RIVISTA ITALIANA DI INFORMATICA E DIRITTO
PERIODICO INTERNAZIONALE DEL CNR-IGSG

ISSN 2704-7318
Fascicolo 2-2021
DOI: 10.32091/RIID0044

In cerca di un nuovo modello sociale europeo nell'era digitale. Una controstoria, a vent'anni dalla Carta di Nizza

Giuseppe Allegri

In questo intervento si vuole ricostruire il dibattito europeo intorno ai processi costituenti e di (mancata) costituzionalizzazione che hanno coinvolto le istituzioni euro-unitarie a partire dalla fine degli anni Novanta del Novecento, con l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che avrebbe potuto costituire l'avvio di un nuovo modello sociale europeo nella società della conoscenza, ancora più necessario dinanzi ai mutamenti della società digitale e dei poteri privati che la governano. Perciò si approfitta di tre anniversari, l'ottantennale del Manifesto di Ventotene (1941), il trentennale della morte di Ursula Hirschmann (1913-1991), il ventennale oramai superato dell'adozione della Carta di Nizza/Strasburgo (2000) per proporre una *controstoria* dell'ultimo ventennio del processo di integrazione continentale, per pensare diritti sociali e solidarietà paneuropea dinanzi alle sfide post-pandemiche e delle accelerazioni delle innovazioni tecnologiche e digitali, a partire da un necessario welfare continentale fondato su garanzie universali di protezione sociale, come ad esempio il reddito di base, come vero e proprio *ius existentiae* nell'era digitale e pandemica.

Modello sociale europeo – Società digitale – Diritti sociali – Solidarietà

Sommario: *1. Premessa, a partire da tre anniversari – 2. Ripensare la Carta dei diritti fondamentali come (mancata?) innovazione costituente nell'Europa precaria dell'economia della conoscenza – 3. Per non ripetere gli errori del recente passato: diritti sociali e solidarietà paneuropea nella società automatica della comunicazione digitale. Primi appunti per la Conferenza sul futuro dell'Europa*

1. Premessa, a partire da tre anniversari

Con queste note si vuole approfittare dell'oramai superato ventennale dall'adozione della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", esplicitamente richiamata nell'attuale art. 6, par. 1 del Trattato UE successivo al Trattato di Lisbona, che decretò l'entrata in vigore della Carta il 1° dicembre 2009, e dove si stabilisce che «l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati»[1] per interrogare lo stato dell'arte del *modello sociale europeo* nella prospettiva di un'*Europa sociale nell'era digitale*, oltre quella economico-monetaria delle quattro libertà del mercato e della moneta comune.

Si approfitta anche di un altro anniversario, di un testo – e del connesso movimento euro-federalista – che si situa alle origini e sullo sfondo del progetto di integrazione continentale, quasi a costituirne un fondamento culturale, spesso disatteso, quando non contestato nella pratica. Si tratta dell'ottantennale dalla stesura del "Manifesto di Ventotene", il cui ti-

G. Allegri è dottore di ricerca in Teoria dello stato e istituzioni politiche comparate, attualmente insegna a contratto Diritto costituzionale italiano e istituzioni dell'UE presso il Dipartimento CoRiS di Sapienza, Università di Roma. Autore di studi, saggi, ricerche tra storia del pensiero e delle istituzioni politiche e diritto pubblico, comparato ed europeo. Questo saggio fa parte della Sezione monografica *La dimensione sociale dell'Unione europea nell'era della digitalizzazione* a cura di Maria Romana Allegri e Paola Marsocci.

tolo originale era "Per un'Europa libera e unita. Progetto d'un manifesto"[2], avvenuta nel pieno del secondo conflitto mondiale, nell'estate del 1941, sull'isola pontina di Ventotene dove erano confinati centinaia di antifascisti, tra i quali Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, autori di questo testo visionario, insieme con l'aiuto di Eugenio Colorni, quindi, anche per la diffusione fuori dall'isola, di Ada Rossi e Ursula Hirschmann, ambedue tra le fondatrici del *Movimento Federalista Europeo* nell'agosto 1943, quindi Hirschmann anche dell'associazione *Femmes pour l'Europe* (nel 1975), di lei quest'anno ricorre il trentennale della morte, avvenuta nel gennaio del 1991. Si tratta di un vero e proprio manifesto politico-culturale, nel quale si parteggiava per la fondazione di un potere democratico sovranazionale, di istituzioni continentali post-nazionali, che facessero a meno della suddivisione in belligeranti Stati-nazione, al fine di garantire una pacifica convivenza continentale dinanzi alla latente guerra civile europea, al dominio guerrafondaio della Germania hitleriana e alle trasformazioni che stavano per avvenire nell'economia mondiale e nei sistemi di produzione di massa.

Il ricordo di questo doppio anniversario – l'uno più di architettura istituzionale dell'UE, l'altro più di riflessione culturale sul processo di integrazione continentale – vorrebbe fungere da occasione per riflettere sulle possibilità di immaginare istituzioni europee pluralistiche e inclusive, nella prospettiva di un *diritto costituzionale comune europeo* di mediazione progressiva tra eguaglianza e libertà, tra emergenza di una inedita questione sociale nell'era digitale e ricerca di una solidarietà paneuropea, che coinvolga cittadinanze, istituzioni, locali, statuali ed eurounitarie/unionali, tanto più dinanzi alle misure adottate per arginare la crisi pandemica, a partire dai programmi legati a *NextGeneration EU*, «il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato in Europa», in una prospettiva intergenerazionale[3].

Quindi il taglio di queste pagine vuole essere quello di un percorso che enuncia un possibile progetto di ulteriore indagine e studio, nel solco di quell'annosa e faticosa ricerca di un costituzionalismo multilivello che potrebbe trovare ulteriore campo di riflessione, confronto e maturazione dinanzi al lancio della *Conferenza sul futuro dell'Europa* promossa da Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea e Commissione nel marzo del 2021 e ufficialmente inaugurata in occasione della festa dell'integrazione europea, lo scorso 9 maggio, con l'obiettivo di «conferire ai cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle politiche e delle ambizioni dell'UE», soprattutto per quanto riguarda le questioni sanitarie, sulla salute individuale e collettiva, riguardo cambiamenti climatici, equità sociale, trasformazione digitale, quindi il ruolo dell'UE/UEM nel mondo e il rafforzamento dei processi democratici che governano l'Unione[4].

Con una battuta, si vorrebbe dire che questi appunti vorrebbero contribuire a tornare a *prendere sul serio* l'evoluzione dei diritti fondamentali nel vecchio Continente, per aprire uno sguardo sulla riforma dei meccanismi della governance economica europea, dinanzi alle transizioni che ci attendono e che in parte stiamo vivendo: da quella digitale, alla produzione di energia non più fossile; da quella climatica a quella – ci auguriamo – post-pandemica.

2. Ripensare la Carta dei diritti fondamentali come (mancata?) innovazione costituente nell'Europa precaria dell'economia della conoscenza

Proprio vent'anni fa, in un libro collettivo che raccoglieva gli interventi dei partecipanti italiani alla Convenzione che redasse la "Carta dei diritti fondamentali dell'UE" (tra il novembre 1999 e l'ottobre 2000)[5], il compianto Stefano Rodotà, membro designato come rappresentante del Governo italiano, all'epoca presieduto da Massimo D'Alema, rifletteva sulla portata del lavoro svolto in Convenzione, segnalando l'innovazione istituzionale apportata dal *metodo Convenzione*, «poiché per la prima volta nell'esperienza dell'Unione si è creato un organismo nel quale hanno operato e collaborato i Parlamenti nazionali ed europeo, i governi, la Commissione»[6], un organismo inedito e innovativo che ha permesso di aprire il dibattito pubblico su riforme istituzionali e modifiche dei Trattati europei superando gli spazi istituzionali solitamente circoscritti e limitati ai soli rappresentanti dei governi degli Stati membri, tramite la convocazione di Conferenze Intergovernative (CIG) per le modifiche ai Trattati europei che negli anni aveva incontrato sempre più insuccessi e necessitavano quindi di un loro, almeno parziale, superamento o integrazione[7]. Si tratta quindi della creazione di una *nuova istituzione* dove la presenza e la partecipazione delle rappresentanze parlamentari delle cittadinanze d'Europa si affianca, anzi precede, il circuito chiuso e autoreferenziale del confronto limitato alle burocrazie governative degli Stati membri con le Conferenze Intergovernative, per coinvolgere parlamentari nazionali ed europei e – tramite loro – le forze, i partiti e i movimenti politici di governo e di opposizione, di maggioranza e di minoranze, nel dialogo tra società, opinione pubblica e istituzioni rappresentative che caratterizza le società pluralisti-

che e multipartitiche precedentemente sacrificate al livello euro-unitario dal prevalere del solo circuito intergovernativo delle maggioranze di governo.

Questa innovazione istituzionale permetteva a Stefano Rodotà di interrogarsi progressivamente sulle «speranze, diffidenze e ripulse» suscitate dall'adozione di quella Carta, che egli stesso descriveva come «atto politico e documento giuridico», per valorizzarne la portata, nel senso «di una discontinuità, se non di una vera e propria rottura, nel processo di costruzione europea; [perché] sposta l'attenzione dalla sola logica economica a quella dei diritti, e dunque dalle imprese ai cittadini; si presenta come il nucleo di una futura, e completa, costituzione europea»[8]. Nel solco di quella *integrazione attraverso i diritti* che era stata già al centro del dialogo e del conflitto tra i soggetti che rivendicano diritti e le Corti statuali ed europee e che avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito nel processo di costituzionalizzazione delle istituzioni euro-unitarie, con l'allusione all'apertura di «un vero processo costituente: quando si proclamano diritti fondamentali, infatti, ci si afferma appunto come soggetto costituente»[9]. Una ricostruzione che interrogava quella dottrina costituzional-comparatistica che proprio in quegli stessi anni provava a tenere insieme la prospettiva della comparazione giuridica tra istituti ed ordinamenti, nel quadro di un protagonismo attivo di quella che veniva definita come *società aperta degli interpreti della Costituzione*, caratterizzata da spinte diversificate e multilivello, in senso infra-statuale, internazionale, transnazionale e sovranazionale e formata da giudici, corti, dottrina, avvocati, studiosi, quindi associazioni, movimenti, circoli, partiti, sindacati, organi di stampa e della comunicazione, etc. In questo senso è tuttora utile riprendere gli studi e gli scritti, coevi a quegli eventi, di Peter Häberle e Jürgen Habermas[10], che immaginano la Costituzione come un'acquisizione culturale frutto di innovazioni costituenti di quell'opinione pubblica attiva che si mobilita per l'affermazione di diritti fondamentali, doveri di solidarietà, pluralismo socio-istituzionale e spazi di partecipazione democratica, nel quadro di un costituzionalismo multilivello e post-nazionale[11]. E in questo senso, proprio a valle dell'adozione della Carta, lo stesso Stefano Rodotà rifletteva sulla necessità di sfidare – teoricamente e pragmaticamente – i fondamenti e le tradizioni del costituzionalismo di impronta statualistica e organicistica, dinanzi alle evoluzioni del processo di unificazione continentale: «può una vicenda come quella della Carta dei diritti, e più in generale l'intera costruzione europea, essere analizzata e valutata con le categorie del passato? O non siamo forse di fronte ad un caso irriducibile a quelle categorie? Abbiamo già una moneta senza Stato: è davvero impensabile che la costruzione europea possa procedere senza dover necessariamente incontrare la forma Stato, dunque una delle categorie fondative della moderna organizzazione politica?»[12]. Domande tuttora aperte e quanto mai attuali, un ventennio dopo la travagliata fase *convenzionale* europea dei primi anni Duemila, in cui la parte del dibattito pubblico continentale più sensibile a una prospettiva di *democrazia continentale* aspirava a mitigare la sola visione economicistica di una unificazione monetaria che alimentava le diseguaglianze economiche tra i diversi Stati membri – in quanto priva di politiche pubbliche comuni in materia di bilancio e fisco, come di condivisi meccanismi di legittimazione collettiva, il cd. "deficit democratico europeo" – attraverso la possibilità di bilanciare l'integrazione giurisprudenziale dei diritti fondamentali con il protagonismo attivo delle cittadinanze d'Europa, evocando un'aspirazione quasi performativa della scrittura delle Carte come momento costituente una nuova soggettività politica: «la novità sta proprio nel fatto che la Carta può far diventare i cittadini protagonisti della costruzione europea, chiamandoli in campo con i diritti e mobilitandoli sui diritti. Attraverso i diritti si pongono le premesse per la costituzione di uno spazio pubblico europeo e si creano, quindi, le condizioni per la nascita di quel *demos*. Così la Carta avvia la costruzione del soggetto che le darà piena legittimazione»[13].

In questo senso si sosteneva una nuova centralità dei diritti fondamentali, ancora sospesi tra l'interpretazione differenziale delle diverse tradizioni costituzionali e l'auspicio di una *costituzionalizzazione* dei diritti fondamentali codificati dalla Carta di Nizza/Strasburgo, nel quadro di quell'«inedito processo di "costituzionalizzazione" portato avanti in quegli anni»[14], immaginando quasi una dialettica costituente tra diritti in evoluzione, innovazioni istituzionali del "metodo Convenzione", dentro un «ordinamento in transizione»[15] e soggettività politiche in trasformazione, nella visione pluralistica e radicalmente innovativa per le scienze sociali e costituzionalistiche di quei *molteplici demoi*, che superano la faticosa ricerca e visione monistica di un *demos europeo*, così come ricostruito sempre in quello stesso scorcio di primi anni del Millennio da Kalypso Nicolaïdis[16], proprio in dialogo con le attività della già ricordata seconda Convenzione europea, quella successiva alla Dichiarazione di Laeken del 13-14 dicembre 2001 e denominata "Convenzione sul futuro dell'Europa", i cui lavori si svolgeranno sotto la presidenza di V. Giscard d'Estaing tra il febbraio 2002 e il luglio 2003[17]. Si trattava di «un percorso di riflessione e ricerca a più voci di cui non si intravedono

ancora gli esiti finali», osserverà Luca Scuccimarra circa un decennio dopo, riflettendo anch'egli sui tentativi di transizione «dal *demos* ai *demoi*», «dalla *democrazia monista* a quella *plurale*», per provare ad «alludere ad una forma di democrazia transnazionale centrata sul riconoscimento di una ben più ampia e variegata "pluralità di istituzioni e comunità", una complessa costellazione politica di cui proprio l'Unione Europea rappresenta il concreto terreno di sperimentazione materiale»[18]. E questa sperimentazione sembrava potesse tenere insieme innovazione istituzionale e produzione di nuove soggettività politiche post o trans-nazionali, tornando a *riscrivere i diritti in Europa*, perché il millennio si era aperto «con un fatto che può essere considerato simbolico – la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – il primo documento dove diritti vecchi e nuovi convivono senza gerarchie. [...] Si manifesta soprattutto la convinzione della impossibilità di una costruzione istituzionale che prescinda dalla dimensione dei diritti»[19].

Nella «equiordinazione attorno al valore centrale e unificante della dignità della persona dei diritti civili, politici, economici e sociali»[20] prevista dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE si prova ad innovare la tradizione costituzionale comune storicamente ancorata ad una visione cronologica del succedersi delle diverse generazioni dei diritti, provando al contempo a riempire di contenuto sociale l'integrazione economico-monetaria continentale. Del resto il titolo della Carta con maggiori articoli è quello dedicato alla *Solidarietà*, ben 12 articoli che provano a prevedere una sorta di diritto sociale continentale, che da alcuni diritti dei lavoratori (informazione e consultazione nell'impresa) passa per l'accesso alle prestazioni sociali, come anche l'assistenza abitativa e l'ufficio di collocamento gratuito, arrivando poi all'accesso universale ai servizi di interesse generale, una vera e propria novità rispetto alle Costituzioni statuali[21]. E vent'anni fa, «la decisione dell'Unione europea di puntare sui diritti fondamentali, riconosciuti in uno specifico testo e in prospettiva costituzionalizzati, esprime una scelta di discontinuità rispetto al modello affidato unicamente alle logiche del mercato»[22]. Una discontinuità che nell'interpretazione habermasiana sembrava trovare un punto di saldatura continentale comune intorno alla *dimensione sociale* della proclamazione dei diritti fondamentali dell'UE: «la nuova consapevolezza dei momenti comuni ha trovato espressione nella *Carta dei diritti* dell'Unione, sulla quale i membri della "Convenzione" hanno trovato l'accordo in tempi rimarchevolmente brevi. [...] La *Carta* influenzerà certamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Finora questa si è occupata soprattutto delle quattro libertà del mercato. Con le sue prescrizioni sociali, la *Carta* rimanda tuttavia al di là di questa prospettiva meramente economicista. Il documento mostra in modo esemplare i principi normativi che uniscono i cittadini europei»[23].

Per questo con l'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea la questione del *modello sociale europeo* e delle sue garanzie di base avrebbe potuto assumere un ruolo centrale nella prospettiva di rilancio dell'integrazione continentale in chiave politica e sociale, ancor più dinanzi all'allargamento dell'Unione europea ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale – delle ex-Repubbliche democratiche precedentemente sotto l'egemonia del blocco sovietico – avviato già negli anni Novanta del Novecento e conclusosi sempre in quel frangente di anni, nel 2004[24], ma totalmente appiattito nella visione unilaterale del «rafforzamento dello spazio di libera concorrenza», invece che di un'ulteriore evoluzione dell'integrazione continentale, nel senso di una maggiore integrazione politica, istituzionale, democratica, sociale[25]. Insomma quel passaggio della quinta legislatura dell'Europarlamento, quella 1999-2004 – tra il Consiglio di Colonia del 3-4 giugno 1999 e la Dichiarazione di Laeken del dicembre 2001, quindi le due Convenzioni, per l'adozione della Carta dei diritti fondamentali UE e del "Trattato che stabilisce una Costituzione per l'Europa", fino all'allargamento ai Paesi dell'Europa centro-orientale dell'UE – era stato interpretato e commentato da una parte della dottrina e dell'opinione pubblica europea in formazione come vero *momento costituente*. Così si sfidava il ruolo del vecchio Continente e della sua opinione pubblica in movimento nel contesto globale post-11 settembre, tenendo insieme indipendenza dalle scelte globali USA e attenzione alla questione sociale continentale[26], richiedendo un aggiornamento del *modello sociale europeo* al livello euro-unitario dinanzi alla crisi dei Welfare statuali, al futuro della globalizzazione[27] e all'insicurezza delle cittadinanze europee rispetto alle nuove e vecchie povertà, causate dalle trasformazioni nei sistemi di produzione e dai ritardi nell'aggiornamento degli istituti di sicurezza sociale[28]. In tal senso si concorda con quella parte della dottrina che ha recentemente osservato come sul successivo voto referendario negativo francese e olandese al *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa* nel maggio-giugno del 2005, più volte ricordato poiché arrestò quell'anomalo e inedito processo costituzional-costituente europeo, influì ampiamente il timore delle popolazioni riguardo «il livello di protezione sociale che la "federazione europea" avrebbe apprestato ai cittadini europei, paventato

di grado inferiore a quello assicurato nei rispettivi ordinamenti nazionali»[29], già sotto sforzo a causa delle trasformazioni tecno-sociali avvenute nei sistemi di produzione, sempre meno inclusivi rispetto a sempre maggiori segmenti sociali sospesi tra prolungata precarietà lavorativa e rischio di esclusione sociale. Come altrove ricostruito[30], si era infatti dinanzi alla necessità di pensare un nuovo patto sociale nell'*Europa precaria* – dal punto di vista istituzionale, ma anche del senso di insicurezza sociale delle cittadinanze – dentro una nuova *Grande Trasformazione* – per riprendere la classica formula utilizzata da Karl Polanyi – del «capitalismo cognitivo»[31], in quella che da tempo veniva già descritta come *epoca post-industriale dell'economia della comunicazione e della conoscenza*, secondo l'analisi anticipata da Alain Touraine ed altri autorevoli sociologi già un trentennio prima[32], sull'emergenza e il protagonismo di nuove soggettività politiche e del lavoro dentro le innovazioni tecnologiche in corso, nella società in rete, *materiale e immateriale*[33]: movimenti sociali giovanili, studenteschi, metropolitani, ecologisti, quindi lavoratori dell'informazione e della comunicazione, creativi del lavoro culturale, lavoratori cognitivi, dei servizi del terziario avanzato, della logistica, della mobilità, etc. Tutte soggettività escluse dal tradizionale Welfare delle società salariali, per le quali sembrava necessario aggiornare il modello sociale europeo nell'epoca della precarizzazione tanto della prestazione lavorativa e connessa retribuzione, quanto della sicurezza sociale[34]. Ma così non fu, nonostante la consapevolezza degli epocali mutamenti in atto.

3. Per non ripetere gli errori del recente passato: diritti sociali e solidarietà paneuropea nella società automatica della comunicazione digitale. Primi appunti per la Conferenza sul futuro dell'Europa

Quegli epocali mutamenti in atto che al tempo riguardavano l'avvento delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e dei loro effetti su tempi e modalità di vita, lavoro, socializzazione, etc. e che oggi accompagnano la rivoluzione digitale dell'algoritmo, dell'economia digitale e di piattaforma, quindi dell'*Internet of Things*, del *Machine Learning*, dell'automazione e dell'Intelligenza Artificiale, del *Web 4.0*. In ambedue le circostanze imponendo anche un ripensamento degli strumenti e delle istituzioni di sicurezza e protezione sociale nei diversi livelli di governo. Profili sui quali le istituzioni comunitarie del tempo e quelle euro-unitarie attuali si interrogavano e continuano ad interrogarsi, spesso nella difficoltà di assumere decisioni di politiche pubbliche che ancora mancano al livello continentale. Perché, un aspetto che spesso si dimentica, ma che torna utile evidenziare in questa sede, per riflettere sull'oggi, è quello che si rintraccia nell'attenzione – spesso rimossa dal dibattito pubblico – che le stesse istituzioni comunitarie dell'ultimo ventennio del Novecento avevano posto sugli effetti delle trasformazioni sociali, tecnologiche e culturali nel mondo del lavoro, nei sistemi di produzione, nella distribuzione della ricchezza e negli istituti della sicurezza sociale che avrebbero dovuto accompagnare questi mutamenti. Così, per evitare di non ripetere oggi i ritardi, gli errori e i fallimenti di quella fase *convenzionale*, soprattutto sul versante della *questione sociale e del lavoro*, è bene ricordare che durante la doppia presidenza della Commissione europea da parte di Jacques Delors (1985-1995), anche a partire dal primo e secondo "Libro bianco" della Commissione europea degli anni Novanta, quello per "la crescita, la competitività e l'occupazione" (1993) e quello sulla "politica sociale europea" (1994)[35], si proponeva un considerevole potenziamento del ruolo della Commissione europea, con connesso aumento del bilancio comunitario per finanziare investimenti sulla formazione permanente, con piattaforme educative, comunicative e di informazione continentale per governare quel *sistema di produzione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione* che avrebbe dovuto comportare la promozione, da parte delle istituzioni pubbliche europee e statuali, di «elevati standard di protezione dei lavoratori ai fini di un'Europa competitiva» sulla scena globale e in vista di una «società attiva per tutti» che tenesse insieme «politica sociale e protezione sociale»[36]. Innovazioni che avrebbero comportato anche una riarticolazione dei tempi di lavoro, di produzione e di vita che lo stesso Delors aveva precedentemente affrontato in quella ricerca collettiva non a caso titolata "Rivoluzione del tempo scelto", dibattuta in chiave continentale da molteplici studiosi delle scienze sociali a partire da Joffre Dumazedier[37], che di fatto interrogava la crisi della società salariale, tra *metamorfosi del lavoro al di là dell'impiego* e ricerca di una *nuova solidarietà sociale*, temi affrontati in quegli anni da André Gorz e dalla sua scuola[38], spesso in dialogo con questi Autori e successivamente ripresi da una ricerca e connessa pubblicazione sostenuta dalla stessa Commissione europea. Si tratta del cd. "Rapporto Supiot"[39], cioè quel rapporto commissionato dalla Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali della Commissione europea, redatto da un gruppo di economisti, giuristi, sociologi coordinato dal giuslavorista Alain Supiot, nel quale si proponeva un ripen-

samento del diritto del lavoro e delle tutele sociali in favore dei sempre maggiori soggetti che non rientravano più dentro la categoria del lavoro subordinato standard, nel senso di quelle forme del lavoro inizialmente atipiche, sicuramente flessibili e che cominciavano a diventare precarie e che perciò imponevano l'affermazione di nuove garanzie e prestazioni sociali, anche dentro la questione di genere nei mutamenti dell'occupazione e del mercato del lavoro nell'Europa della *società della conoscenza*. E non a caso il titolo di questo *Rapporto* nella sua edizione francese utilizzava una formula volutamente evocativa delle molteplici attività lavorative "al di là dell'impiego salariato", "Au-delà de l'emploi"[40], proprio per evidenziare la consapevolezza di un mutamento radicale delle forme di lavoro e del connesso divenire del diritto del lavoro, che imponeva il rinnovamento al livello continentale del *modello sociale europeo* in chiave di garanzie universalistiche di nuove tutele sociali. Mettendo la *persona laboriosa* al centro di una visione dei diritti sociali e del lavoro per «cerchi concentrici» (dai diritti universali di istruzione-formazione e salute, ad esempio, a quelli cadenzati per il lavoratore subordinato dipendente), nel tentativo di definire uno *status professionale oltre la subordinazione* – delle *multi-attività liberamente scelte*, per utilizzare una formula cara ad André Gorz – tramite il quale estendere garanzie e tutele sociali, riducendo i rischi sociali della precarietà, anche per «i periodi di inattività propriamente detti, quanto i periodi di formazione, di lavoro dipendente retribuito, di lavoro indipendente o di lavoro al di fuori del mercato. Al paradigma del lavoro di mercato sarà così sostituito un paradigma della condizione lavorativa delle persone che non viene definita dall'esercizio di una professione o di un impiego determinato, ma che ingloba le diverse forme di lavoro (di mercato e non) che ogni persona è suscettibile di compiere nel corso della propria esistenza»[41]. Ecco enucleato un embrione di *Welfare continentale* incentrato sulla previsione di una serie di diritti universali e specifiche tutele e garanzie in favore della persona nel suo percorso esistenziale e professionale latamente inteso, nell'epoca della precarietà lavorativa e sociale: un *nuovo modello sociale europeo* in prospettiva multilivello, che inglobi e migliori i diversi sistemi sociali statuali. Prospettiva che, secondo quella parte di dottrina incontrata anche nel primo paragrafo di questo scritto, avrebbe dovuto costituire «la posta sostanziale in gioco nel processo di costituzionalizzazione dell'Unione», nel senso di recepire «la ratio egualitaria e solidaristica dei sistemi europei di protezione sociale del secondo dopoguerra, anche se aggiornandone forme istituzionali e cataloghi dei diritti»[42], anche a partire da quella lettura evolutiva dei diritti sociali contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, su cui ha da subito molto insistito Silvana Sciarra, a partire dal *General Report* da lei curato per la Commissione europea nel 2004, nel quale si evidenziava anche il legame con il tentativo di costituzionalizzazione delle istituzioni europee in atto quegli anni[43].

Questa prospettiva – di ripensamento garantistico, pluralista e inclusivo del *modello sociale europeo* oltre la società salariale e oltre la dimensione dei differenti, *Welfare* statuali – non si realizzò, anzi il timore delle cittadinanze d'Europa era nei confronti dell'impoverimento dei singoli Stati sociali nazionali a causa delle rigide e austere politiche monetarie previste dalle istituzioni euro-unitarie, come dimostrato nel caso dei referendum francese e olandese del 2005. Sicché sarà lo stesso Supiot a ripubblicare, aggiornandolo, quasi vent'anni dopo, il suo *Rapporto*, sottolineando l'abbandono da parte delle istituzioni euro-unitarie della prospettiva sociale dinanzi alle trasformazioni istituzionali dell'UE e alla finanziarizzazione dell'economia che tuttora ancora richiedono un nuovo progetto politico-istituzionale «per un mondo più libero e più giusto», a partire da riforme sociali che permettano di aggiornare il legame tra *libertà e solidarietà* nel vecchio Continente[44]. Come ricostruito altrove, si provò a interpretare la lettura e la possibile applicazione della Carta dei diritti fondamentali, nel senso di un embrione di «costituzionalizzazione della persona», dell'*homo dignus*[45] e nella prospettiva di una sorta di «statuto costituzionale del lavoro postfordista»[46], di quella economia che cominciava a diventare digitale, tra lavoro e non lavoro[47], che proprio nel titolo sulla *Solidarietà* della Carta – e specificamente nella connessione tra azioni collettive (art. 28), di un possibile nuovo sindacalismo sociale per la tutela di tutte le forme del lavoro, e riconoscimento e garanzia di un diritto ad un esistenza dignitosa, nella lotta contro povertà ed esclusione sociale, che parla del diritto fondamentale all'abitazione e allude alla previsione di un reddito minimo (art. 34)[48] – lasciava intravedere le possibilità di ricostruire l'universalità dei diritti sociali, per difendere e sostenere l'autonomia progettuale delle persone, rispettando la pluralità di forme produttive e lavorative, e di condizioni intermittenti od occasionali di prestazioni lavorative, accentuate dall'economia della conoscenza e delle nuove tecnologie[49].

Ma questo *nuovo modello sociale europeo* rimane sospeso sul vuoto di politiche pubbliche in cui solidarietà e coesione continentale sono sempre in tensione[50]. A vent'anni dall'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e a oltre un decennio dalla sua integrazione nei Trattati UE siamo ancora

in mezzo al guado. Nonostante si siano attraversate «le crisi multiple del dopo-Lisbona»[51], dalla crisi economico-finanziaria globale, alla governance intergovernativa, di un *authoritarian managerialism*, nell'Eurozona dell'Unione economica e monetaria in fibrillazione e conflitto tra *frugali* Paesi del Nord e *indebitati* Paesi del Sud, quindi mancata gestione continentale dei movimenti migranti, poi il processo *Brexit* (2016-2021)[52] e l'oramai decennale sofferenza dello Stato di diritto in Polonia, Ungheria e Romania[53]. Cui si aggiunge il perdurare degli effetti sanitari e socio-economici della pandemia globale, dinanzi alle accelerazioni delle innovazioni tecnologiche e digitali sulle forme di vita, socializzazione e lavoro, rimanendo aperta tanto la *questione sociale europea* quanto gli interrogativi dinanzi alle (im-)possibili ipotesi di una *solidarietà paneuropea*, a partire dagli Stati membri e quindi tra istituzioni euro-unitarie e cittadinanze. Con la consapevolezza però che proprio le misure adottate in risposta alla crisi pandemica (specificamente il Regolamento UE n. 241/2021)[54] mettono al centro della riflessione comune delle istituzioni unionali il «comune interesse europeo» spesso menzionato nei Trattati (ad esempio negli artt. 121, 146, 198 TFUE, in tema di politiche economiche, occupazionali e attuazione del diritto dell'UE) e dei possibili «aiuti tra Stati», in una chiave di possibile prospettiva solidale: «benché il Regolamento non menzioni espressamente il principio di solidarietà, la sua struttura e i suoi obiettivi riflettono tale principio, che si esprime attraverso una forma di indebitamento comune e redistribuzione delle risorse tra gli Stati, peraltro non soggette al requisito di condizionalità ma subordinate ad una dettagliata programmazione che consenta un effettivo raggiungimento degli obiettivi comuni della transizione verde e digitale. [...] nell'ottica del *NextGeneration EU* e del *Recovery Plan* il *principio di solidarietà e il comune interesse* consentono dunque agli Stati di trarre vantaggio dall'ingente iniezione di finanziamenti e concessione di prestiti agevolandoli in una rapida ripresa economica, ma esigono al contempo la condivisione di oneri e soprattutto il rispetto delle norme del Trattato a tutela del mercato interno, evitando fughe unilaterali. Nell'esigere che gli Stati membri rispettino la disciplina sugli aiuti di Stato il principio di solidarietà si salda dunque perfettamente con il principio di leale cooperazione tra Stati membri»[55].

In questa particolare congiuntura storica è quindi forse necessario tornare a riflettere, con maggiore convinzione del recente passato, sugli spazi di reale solidarietà continentale, dal punto di vista delle politiche europee, ma soprattutto nel senso di superare la «competizione regolativa tra sistemi sociali nazionali» per tornare a pensare «un'armonizzazione "nel progresso"»[56] che permetta di riempire di maggiore giustizia sociale la vocazione solidaristica continentale, spesso sottostimata e poco valorizzata dalle reciproche gelosie nazionalistiche e intergovernative, eppure sempre presente tra le pieghe delle diverse ondate di allargamento e ampliamento del processo di integrazione continentale[57]. Sono le «ragioni e radici dell'Europa sociale»[58] che negli ultimi anni è rimasta costituzionalmente incompiuta e politicamente indefinita a valle dell'adozione dello *European Pillar of Social Rights* (2017), intorno al quale si è rimasti in attesa, o troppo interdetti, o troppo positivamente colpiti[59].

E in questa parte finale di appunti dai quali ripartire, i tempi e le questioni si riannodano, fino a risalire a uno tra i molti passaggi visionari dal già ricordato "Manifesto di Ventotene", dove l'elaborazione collettiva degli estensori rinchiusi al confino dell'isola pontina, nel pieno del secondo conflitto mondiale – siamo nel 1941 degli Stati d'Europa asserviti alle forze hitleriane – mostrava un *pensiero lungo*, propositivo rispetto al futuro, in una «concezione attiva ed energicamente prammatica» dell'idea e della pratica federalistica continentale intesa come movimento di trasformazione dell'esistente[60]. Visione che parla ancora a noi nel ripensare le istituzioni politiche e le garanzie sociali dell'oramai settantennale processo di integrazione continentale (se ripensiamo al Trattato CECA del 1951, entrato in vigore nel luglio dell'anno successivo, con la sua Assemblea Comune, quasi «un Parlamento oltre le nazioni»)[61], in un passaggio del Manifesto che rimane di un'attualità sconcertante, ancora una possibile bussola politico-istituzionale per orientarsi sul *presente e futuro d'Europa*:

«La potenzialità quasi senza limiti della produzione in massa dei generi di prima necessità, con la tecnica moderna, permette ormai di assicurare a tutti, con un costo sociale relativamente piccolo, il vitto, l'alloggio e il vestiario, col minimo di conforto necessario per conservare il senso della dignità umana. La solidarietà umana verso coloro che riescono soccombenti nella lotta economica, non dovrà, per ciò, manifestarsi con le forme caritative sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare, ma con una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un tenore di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al risparmio. Così nessuno sarà più costretto dalla miseria ad accettare contratti di lavoro iugulatori. [...] I lavoratori debbono tornare ad essere liberi di scegliere i fiduciari per trattare collettivamente le condizioni cui intendono prestare la loro opera, e lo stato dovrà dare i

mezzi giuridici per garantire l'osservanza dei patti conclusivi; ma tutte le tendenze monopolistiche potranno essere efficacemente combattute, una volta che sieno realizzate quelle trasformazioni sociali.

Questi sono i cambiamenti necessari per creare intorno al nuovo ordine un larghissimo strato di cittadini interessati al suo mantenimento, e per dare alla vita politica una consolidata impronta di libertà, impregnata di un forte senso di solidarietà sociale. Su queste basi, le libertà politiche potranno veramente avere un contenuto concreto, e non solo formale, per tutti, in quanto la massa dei cittadini avrà una indipendenza ed una conoscenza sufficiente per esercitare un continuo ed efficace controllo sulla classe governante»[62].

In questo estratto che occupa la parte centrale del paragrafo del testo del 1941, titolato *Compiti del dopoguerra. La riforma della società*, quel riformismo sociale dell'Europa libera e unita che costituisce «la parte dimenticata» del Manifesto[63], c'è una radicale ventata di innovazione costituente che assume una dimensione sistemica, partendo dalla consapevolezza che le avvenute trasformazioni tecnologiche nei sistemi di produzione permettono la creazione di maggiore ricchezza collettiva per la tutela effettiva della *dignità umana* di ciascuno. E gli Autori si spingono a sostenere una misura universale e incondizionata (*una serie di provvidenze che garantiscano incondizionatamente a tutti*) che permetta di rifiutare i ricatti della *miseria* e di *contratti di lavoro iugulatori* – cioè "iniquamente svantaggiosi" per i soggetti del lavoro, per citare un comune dizionario – fondando il tutto sulla centralità della *solidarietà sociale* legata alle *libertà nella vita politica*, rifiutando radicalmente una qualsiasi delle *forme caritatevoli, sempre avvilenti e produttrici degli stessi mali alle cui conseguenze cercano di riparare*. Siamo dinanzi all'embrionale definizione di un reddito di base, un vero e proprio reddito di esistenza, universale e incondizionato[64], come investimento collettivo per affermare un rapporto fiduciario tra istituzioni pubbliche e cittadinanze, fondato sulla connessione tra *libertà individuale* e *solidarietà sociale* per garantire *indipendenza e conoscenza* (autonomia di giudizio, fondata su servizi pubblici di istruzione, formazione e informazione di qualità) ed edificare una cittadinanza attiva che eserciti controllo dal basso nei confronti dei *governanti*. È una rivoluzione culturale e politica nel periodo più cupo e oscuro del Novecento, dentro il conflitto europeo e mondiale, contro fascismo e nazionalsocialismo che assoggettano e annichiliscono popolazioni, Paesi, società, culture. Ed è già il *futuro dell'Europa* che parla ancora a noi, non ancora realizzato, ora che siamo dinanzi a una nuova Conferenza sul futuro dell'Europa, cui si è accennato all'inizio di questo articolo, che coinvolge fino alla primavera 2022 l'opinione pubblica europea su di un'apposita piattaforma digitale multilingue di confronto e mobilitazione per discutere delle riforme sistemiche necessarie per il rilancio dell'integrazione continentale[65]. Così in questi volutamente schematici *appunti finali*, in possibile dialogo con l'attuale Conferenza, lo spirito di Ventotene torna ad indicare le vie per ripensare un Continente nel suo contesto globale, dinanzi alla necessità di tornare a rivalutare quel *cosmopolitismo normativo* che permetterebbe di ripensare la cittadinanza europea in chiave postnazionale dinanzi ai movimenti migratori globali[66] e dinanzi alle trasformazioni tecniche e sociali che fanno parlare di doppia transizione ecologica e digitale, nell'emergenza climatica e sociale, *per un'Europa più ecologica, digitale e resiliente* (secondo la dicitura del Piano *NextGeneration EU*). Per uscire da una pandemia che sembra essere divenuta una vera e propria sindemia[67], in cui l'interazione tra la patologia virale e particolari fattori e condizioni di vulnerabilità e insicurezza sociale, ambientale ed economica contribuiscono ad aumentare il rischio di contrarre il Covid-19 nelle sue forme più violente, producendo una sorta di divisione sociale in base alle diverse condizioni di benessere economico, condizione abitativa, lavorativa, etc.

Perciò il primo punto che sembra imporsi, in una prospettiva costituzional-comparatista, è forse quello di prendere coscienza del conflitto tra l'affermazione sempre più sconfinata dei *poteri privati* contro i *poteri pubblici* e il *diritto sociale* emergente da soggetti collettivi, oramai ambedue compressi dalla *privatizzazione del diritto* e dalla *colonizzazione dello spazio non solo digitale* ad opera degli artefici del capitalismo di piattaforma e provare quindi a immaginare nuovi processi di costituzionalizzazione di un nuovo costituzionalismo multilivello e digitale, o *cybercostituzionalismo*[68]. A fianco, si impone un ripensamento dei sistemi di sicurezza e protezione sociale in chiave universalistica, in una vera e propria implementazione multilivello degli interventi, con sullo sfondo l'interrogativo di ritenere lo *universal basic income* – cioè la garanzia di un reddito di base, una erogazione monetaria che protegga le persone nel proprio tragitto esistenziale, uno *ius existentiae* a partire da una sua versione "minima e garantita", fino a quella "universale e incondizionata"[69] – la politica pubblica più appropriata per ridurre mobilità e contagi nelle fasi pandemiche più acute e proteggere le persone nel vivere associato, a partire da quelle in condizioni di precarietà lavorativa, insicurezza di retribuzione e rischio di esclusione sociale, come ricostruito in

molti interventi che si sono succeduti nel dibattito globale dentro la pandemia[70]. Del resto, il tema di uno *ius existentiae* interroga anche le trasformazioni della *società digitale che diventa automatica*[71] nell'incertezza degli effetti dell'economia digitale sulla vita delle persone sospese tra affermazione di un lavoro implicito digitale, gli automatismi dell'algoritmo e scarsa retribuzione salariale, che porta il dibattito europeo a confrontarsi sul diritto alla disconnessione, come garanzia di libertà nei tempi di non lavoro, e appunto sulla garanzia di un reddito di base[72]. Perché la questione sociale europea è anche la questione digitale europea e il nuovo modello sociale europeo non può essere articolato fuori dalla necessità di pensare la società digitale che viene, dalla cittadinanza sociale dell'epoca industriale a quella post-industriale, dell'informazione e comunicazione, a quella digitale. Augurandoci anche l'affermazione di una nuova classe dirigente europea consapevole e responsabile e di una società transnazionale attiva e protagonista, per il futuro dell'Europa e non solo. Ben sapendo, d'altra parte, delle assai radicate gelosie statualistiche, poiché «la lamentata fiacchezza della UE sul piano della garanzia dei diritti sociali riguarda prevalentemente i cd. diritti a prestazioni che, in quest'ottica, sia in ultima analisi riconducibile alla resistenza degli Stati membri a trasferire le necessarie competenze (anche) di politica economica e fiscale alle istituzioni comuni»[73].

Così siamo dinanzi ancora alla difficile pensabilità di una *comunità continentale di diritti e di doveri* che dovrebbe caratterizzare il presente e il futuro di un concreto modello sociale multilivello[74]. Ma per ora anche il futuro digitale dell'Unione europea resta indefinito, tra nuove intermediazioni e responsabilità[75], poiché si concorda con chi osserva che «per l'Europa essere vista come una "superpotenza della regolamentazione" non è più sufficiente»[76], seppure rimanga, a partire dal punto di vista costituzionalistico e giuslavoristico, un aspetto fondamentale e irrinunciabile nella prospettiva di una regolazione globale dell'economia di piattaforma, nel senso di maggiore giustizia sociale. Sicché la soluzione europea dovrebbe essere quella di «un nuovo Patto globale verde e digitale, cominciando da regole condivise su antitrust, privacy digitale, tassazione globale e clima. [...] L'Europa può intraprendere una terza strada, oltre il *Big Tech* – il capitalismo della sorveglianza di Silicon Valley – e il *Big State* – l'autoritarismo digitale cinese – quella della *Big Democracy* – e farsi promotrice di un nuovo umanesimo digitale che garantisca la nostra autonomia strategica, la piena partecipazione democratica dei cittadini, che protegga i dati, l'ambiente e i diritti dei lavoratori».

Per non ripetere gli errori e i ritardi del recente passato, ecco sintetizzata una prospettiva con la quale si concorda e che si è voluto riportare in conclusione di queste troppo lunghe riflessioni, anche perché proviene da una rappresentante di quella che potrebbe a tutti gli effetti essere definita come nuova classe dirigente europea, cioè Francesca Bria, da poco nominata da Ursula von der Leyen a Presidente del *New European Bauhaus*[77], un vero e proprio progetto culturale transdisciplinare continentale, che vorrebbe affermare una nuova visione continentale, anche artistica e culturale, oltre che urbanistica e politica, ed elaborare un nuovo immaginario sociale ed estetico, per realizzare una trasformazione inclusiva, civica e sociale delle città e degli spazi europei, in collegamento con lo *European green new deal* e in una prospettiva di economia circolare. A ottant'anni dal Manifesto di Ventotene e a trenta dalla morte di Ursula Hirschmann, la presenza di una nuova generazione di donne costituenti per il futuro sociale e digitale dell'Europa potrebbe essere almeno un buon auspicio, nella prospettiva di un'ampia, pluralistica e aperta forza culturale e politica continentale, finalmente all'altezza delle sfide di giustizia sociale, economica e digitale che le cittadinanze d'Europa richiedono da tempo.

Note

[1]La *Carta dei diritti fondamentali dell'UE* è notoriamente detta anche "Carta di Nizza", o "Carta di Nizza/Strasburgo", poiché solennemente proclamata in occasione del vertice europeo di Nizza del 7 dicembre 2000, quindi lievemente integrata nel testo dalla *Convenzione sul futuro dell'Europa* nel 2004, che redasse il "Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa" successivamente bocciato dai referendum francese e dei Paesi Bassi della primavera 2005, e perciò nuovamente adottata nel nuovo testo il 12 dicembre 2007 a Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione dell'Unione europea, per essere poi recepita nei Trattati UE.

[2]Sia concesso rinviare alla versione del Manifesto di Ventotene ripubblicata in occasione del settantennale dell'edizione del 1944, A. Spinelli, E. Rossi, *Per un'Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto*, con E. Colorni, *Prefazione all'edizione del 1944* contenuta in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), "Ventotene. Un manifesto per il futuro", manifestolibri, 2014 (da cui si riprenderanno le citazioni), che raccoglie anche una serie di saggi e commenti appositamente pensati per riproporre l'attualità di quel testo, con interventi di Luciana Castellina, Pier Virgilio Dastoli, Luigi Ferrajoli, Lucio Levi e Antonio Negri. Ovviamente la pubblicazione di riferimento del Manifesto di Ventotene rimane A. Spinelli, E. Rossi, *Il manifesto di Ventotene*, prefazione di E. Colorni, presentazione di T. Padoa-Schioppa, con un saggio di L. Levi, Mondadori, 2017, sesta ristampa.

[3]Per riprendere le parole utilizzate dalla Commissione europea nella presentazione del *Piano per la ripresa dell'Europa*, che nella pagina web del sito istituzionale è così introdotto: «il bilancio a lungo termine dell'UE, unito a *NextGenerationEU* (NGEU), lo strumento temporaneo pensato per stimolare la

ripresa, costituirà il più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato in Europa. Per ricostruire l'Europa dopo la pandemia di Covid-19 verrà stanziato un totale di 2.018 miliardi di euro a prezzi correnti. L'obiettivo è un'Europa più ecologica, digitale e resiliente. Il nuovo bilancio a lungo termine potenzierà i meccanismi di flessibilità volti a garantire la possibilità di fare fronte a esigenze impreviste. Sarà quindi adeguato non solo alle realtà attuali, ma anche alle incertezze future».

[4]Come riportato nella dichiarazione comune riguardante la *Conferenza sul futuro dell'Europa* sottoscritta il 10 marzo 2021 dal Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, dall'allora Presidente del Consiglio dell'UE, il Primo ministro portoghese António Costa, quindi dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

[5]A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, *Riscrivere i diritti in Europa. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Il Mulino, 2001, questa è la pubblicazione che raccoglie gli interventi di tutti i componenti italiani della Convenzione che redasse il testo della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, cioè i parlamentari Andrea Manzella e Piero Melograni rispettivamente in rappresentanza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati del Parlamento italiano di cui erano membri, quindi Elena Paciotti, componente del Parlamento europeo e Stefano Rodotà di nomina governativa e a quei tempi Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, carica ricoperta dal 1997 al 2005. Per uno sguardo sui primi commenti della dottrina costituzionalistica sul ruolo della Carta dei diritti fondamentali UE in quegli anni, si vedano in prima battuta: R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Il Mulino, 2001, G. Bronzini, V. Piccone (a cura di), *La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello*, Chimienti, 2007, G. Bisogni, G. Bronzini, V. Piccone (a cura di), *La Carta dei diritti dell'Unione europea. Casi e materiali*, Chimienti, 2009.

[6]S. Rodotà, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, in A. Manzella, P. Melograni, E. Paciotti, S. Rodotà, "Riscrivere i diritti in Europa", cit., pp. 57-89, spec. p. 65, che così proseguiva: «certo, si può ancora osservare che nessuno dei 62 componenti della Convenzione è stato eletto, bensì designato da un presidente d'assemblea o dal capo di un esecutivo. E tuttavia non mi pare irrilevante il fatto che tre quarti dei componenti della Convenzione (46 su 62) fossero parlamentari, dunque rappresentanti eletti dei cittadini europei, sia pure per organi diversi da quello investito del compito di elaborare la Carta». In quei primissimi anni Duemila la dottrina costituzionalista si confrontò riguardo l'innovazione introdotta dal *metodo convenzione* proprio a partire dall'elaborazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e quindi dalla successiva Convenzione sul futuro dell'Europa, prevista dalla Dichiarazione di Laeken del dicembre 2001 e che svolse i suoi lavori tra il febbraio 2002 e il luglio 2003, per la redazione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, la cosiddetta Costituzione europea, ovvero Trattato costituzionale europeo, che non verrà ratificato da Francia e Paesi Bassi, in seguito all'esito negativo dei due referendum popolari convocati per la ratifica e tenutisi nel maggio-giugno 2005. Tra i primi commenti, con posizioni interlocutorie rispetto alle possibilità di evoluzione di un processo costituzional-costituente delle istituzioni euro-unitarie, a partire dal ruolo delle Convenzioni europee, si rinvia a: C. Closas, *Improving EU Constitutional Politics? A Preliminary Assessment of the Convention*, in "Constitutionalism Web (ConWEB)", Paper no. 1/2003, J. Shaw, *What's in a Convention? Process and substance in the project of European constitution-building*, in "IHS Political Sciences Series" - Working Paper 89, Institut für Höhere Studien - Institute for Advanced Studies (IHS), June 2003, quindi, tra i molti in una prospettiva critica, eppure in favore di un inedito processo costituente europeo, si veda P. Magnette, K. Nicolaïdis, *The European Convention: Bargaining in the shadow of Rhetoric*, in "West European Politics", vol. 27, 2004, n. 3, p. 381-404. Sempre a ridosso dei lavori convenzionali sulla Costituzione europea, nell'estate 2003 si tenne a Roma un assai partecipato convegno organizzato dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso di riflessione sul passaggio convenzionale europeo, come occasione di trasformazione delle istituzioni europee in senso politico-costituzionale, come argomentato in molti degli interventi (a partire da Elena Paciotti, membro di tutte e due le Convenzioni europee, quindi Giorgio Napolitano, Giacomo Marramao, Giuseppe Bronzini e lo stesso Rodotà), interventi successivamente raccolti nel volume a cura di E. Paciotti, *La Costituzione europea. Luci ed ombre*, Meltemi, 2003, a proposito del quale sia consentito rinviare ad una mia breve presentazione in G. Allegri, *Il progetto di Costituzione europea tra testo e contesto*, 5 maggio 2004, contenuta nel focus online *Verso la Costituzione europea* promosso dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti bibliografici sul dibattito pubblico di quegli anni intorno ai processi costituenti continentali. Per un primo commento dell'intero impianto ordinamentale uscito dal testo del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, si ricorda il volume collettivo a cura di F. Petrangeli, *Una Costituzione per l'Europa? Potenzialità e limiti del nuovo ordinamento dell'Unione*, Ediesse, 2004, dove il saggio di G. Bronzini, *La Carta dei diritti e il modello sociale europeo*, *ivi*, pp. 41-61, partiva proprio dalla centralità della Carta dei diritti fondamentali nel processo costituente europeo e nella prospettiva di introdurre politiche sociali continentali, di rilancio del *modello sociale europeo*, in parte espunte dal dibattito convenzionale dell'epoca, e vent'anni dopo ancora largamente inadeguate rispetto all'esigenza di una maggiore integrazione politica e sociale del vecchio Continente, malgrado l'adozione del *Pilastro europeo dei diritti sociali* nel 2017, cui si accennerà tra breve.

[7]Si ricordano in particolare le Conferenze intergovernative che portarono all'adozione dell'Atto Unico Europeo (1986) e del Trattato sull'Unione Europea del 1992, quindi il parziale fallimento di quelle successive, in cui la stesura dei Trattati di Amsterdam (1997) e di Nizza (2001) fu svuotata di molti contenuti, fatto che comportò la necessità di pensare ulteriori strumenti e procedure istituzionali per rilanciare la modifica dei Trattati e delle istituzioni UE, aprendo alla partecipazione di altri soggetti, oltre le burocrazie inter-governative, come ricostruito tra gli altri, proprio in quegli anni, nei diversi saggi contenuti in M.P. Caruso, F. Tufarelli (a cura di), *Quale Europa tra Convenzione, Conferenza Intergovernativa e allargamento*, Rubbettino, 2003, spec. p. 47 ss., dove si provava a tenere insieme proprio la relazione triangolare tra le istituzioni e le procedure tradizionali di revisione dei Trattati, le innovazioni convenzionali e l'imminente prospettiva di allargamento dell'UE ai Paesi dell'Europa centro-orientale.

[8]S. Rodotà, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit., pp. 57 e 59. In quegli stessi anni, una prima riflessione che provò a interpretare la «Carta dei diritti come anticipazione e premessa della Costituzione europea» fu quello di C. Pinelli, *Il momento della scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea*, Il Mulino, 2002. Come noto altra autorevole parte della dottrina contestò questo legame, a partire forse dal più radicale critico di una possibile Costituzione europea, come Dieter Grimm, del quale si ricorda, in particolare, D. Grimm, *Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell'ottica della critica all'ipotesi di una Costituzione europea*, in G. Zagrebelsky (a cura di), "Diritti e costituzione nell'Unione Europea", Laterza, 2003, pp. 5-21, dove si esplicitava che la "Carta dei di-

ritti" non è il primo passo verso una Costituzione europea, *ivi*, spec. p. 15 ss. Eppure, in altra sede, D. Grimm, *Diritti sociali fondamentali per l'Europa*, in Fondazione Lelio e Lisli Basso-ISSOCO, "Sfera pubblica e Costituzione europea, Annali 2001", Carocci editore, 2002, spec. p. 21, segnalava che «non bisogna sottovalutare l'effetto d'appello che la Carta promette di sprigionare».

[9]Così ancora S. Rodotà, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit., p. 60. Come brevemente ricordato nella precedente nota, quel particolare *processo costituente europeo* cui alludeva Stefano Rodotà, inaugurato dai *processi convenzionali* e aperto alla partecipazione dei diversi soggetti formali e informali delle istituzioni multilivello presenti nel vecchio Continente, insieme con il protagonismo dell'opinione pubblica europea *in fieri*, si articolerà ulteriormente tra il 2002 e il 2003 con la successiva Convenzione sul futuro dell'Europa, per essere poi arrestato, dal punto di vista istituzionale, dalla già ricordata mancata ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa in Francia e Paesi Bassi. In quegli stessi anni ampia e importante parte della dottrina costituzionalistica e giuspubblicistica italiana e non solo si confrontò con quell'inedito *processo costituente continentale* proprio a partire dalla centralità dei diritti fondamentali come motore di un'evoluzione politico-istituzionale dell'integrazione ancora prevalentemente economica; si veda in particolare A. Celotto (a cura di), *Processo costituente europeo e diritti fondamentali*, Giappichelli, 2004, quindi A. Landuyt, D. Pasquinucci (a cura di), *L'Unione europea tra Costituzione e governance*, Cacucci, 2004, dove si rifletteva anche in prospettiva storica sulle possibilità del processo costituente europeo, come nel saggio di S. Aloisio, *Attualità delle riflessioni di Piero Calamandrei sul procedimento costituente europeo*, *ivi* contenuto, pp. 75-104.

[10]Del grande costituzionalista europeo Peter Häberle si ricordano diversi lavori, tradotti anche in italiano e tutti incentrati sul costituzionalismo come scienza della cultura votata al confronto tra i diversi soggetti di quella *società aperta degli interpreti della Costituzione*, a partire da P. Häberle, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, edizione italiana a cura di J. Luther, Carocci, 2001, Id., *Cultura dei diritti e diritti della cultura nello spazio costituzionale europeo*, trad. di P. Häberle, rev. di L. Pirozzi, Giuffrè, 2003, Id., *Lo Stato costituzionale*, trad. di F. Politi e S. Rossi, Istituto della Enciclopedia italiana – Treccani, 2005, quindi *Dalla Staatsrechslehre alla società aperta del diritto costituzionale comparato ed europeo. Peter Häberle in un intervista di Robert Christian van Ooyen*, in "Nomos - Le attualità nel diritto", 2016, n. 2. Tra i molti scritti habermasiani, si ricorda l'oramai classico lavoro J. Habermas, *Fatti e norme. Contributi a una storia discorsiva del diritto e della democrazia*, a cura di L. Ceppa, Guerini & Associati, 1996 (*Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts un des demokratischen Rechtsstaaats*, 1992), in particolare i capitoli riguardanti ruolo e legittimità della giurisprudenza costituzionale, la politica deliberativa come concetto procedurale di democrazia, quindi le relazioni tra società civile e sfera pubblica politica (spec. p. 316 ss.), parti su cui un decennio dopo in Francia si avviò un importante dibattito proprio tra giuspubblicisti e costituzionalisti su *Jürgen Habermas et le droit*, numero monografico, o meglio Dossier Spécial come esplicitamente riportato, della celebre "Revue du Droit Public et de la science politique en France et à l'étranger", nov-déc. 2007, n. 6, pp. 1476-1616, dove nell'intervista ad Habermas condotta da Dominique Rousseau (*ivi*, pp. 1481-1486), l'Autore francofortese ricordava come si fosse interessato al diritto pubblico e alla giurisprudenza già a partire dagli anni Cinquanta del Novecento, con lo studio del dibattito sul diritto pubblico nella Repubblica di Weimar e poi il confronto tra due celebri studiosi e maestri degli studi giuridici come Ernst Forsthoff e Wolfgang Abendroth (Maestro, quest'ultimo, al quale Habermas dedicherà il suo celebre lavoro *Strukturwandel der Oeffentlichkeit*, 1962). Nell'introduzione del Dossier ad opera sempre dello stesso Dominique Rousseau, *Penser le droit avec Habermas?* (*ivi*, pp. 1476-1480) si insiste sulla centralità dell'opera di Habermas, a partire da *Droit et Démocratie* (così venne tradotto nel 1997 per Gallimard il titolo tedesco *Faktizität und Geltung* che la rivista intendeva omaggiare nel decennale di quella traduzione) per superare l'opposizione ricorrente tra positivismo e giusnaturalismo, in una prospettiva post-metafisica in cui il mondo pratico dell'essere umano in società è continuamente sottoposto all'azione legittimante di una discussione pubblica la cui caratteristica principale è quella di rimanere indefinitamente aperta, nel senso di quella «*concezione dinamica* della Costituzione come processo inconcluso» (per riprendere esplicitamente J. Habermas, *Fatti e norme*, cit., spec. p. 455).

[11]In questo senso, di una nuova concezione del costituzionalismo in prospettiva continentale e globale, sempre nel passaggio della seconda metà degli anni Novanta del Novecento, si ricorda l'oramai classico lavoro di J. Habermas, *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, a cura di L. Ceppa, Feltrinelli, 1999, che si provò a commentare in G. Allegri, *Per un costituzionalismo postnazionale*, in "Nomos - Le attualità nel diritto", 2001, n. 1, pp. 245-246, dove si rifletteva sull'insegnamento habermasiano di *imparare dalle catastrofi*, quelle dei nazionalismi coloniali e guerrafondai otto-novecenteschi, provando a immaginare un futuro ancora possibile per la democrazia costituzionale, tramite il trasferimento ad «istanze sovranazionali delle funzioni finora svolte dagli stati sociali nel quadro nazionale» (J. Habermas, *La costellazione postnazionale*, cit., p. 24). Con la consapevolezza che quel progetto avrebbe potuto avviarsi solo tramite il protagonismo di soggetti attivi di una società civile transnazionale – composta da movimenti, associazioni e organizzazioni non governative – in grado di plasmare una nuova coscienza civica e sociale, al livello sovranazionale: una *solidarietà cosmopolitica*. E in questa prospettiva Habermas assegnava un ruolo decisivo al vecchio Continente, provando quasi a «scommettere sul futuro dell'Unione europea» (*ivi*, p. 105), che avrebbe dovuto essere perfezionata in senso federalistico e cosmopolitico, così da divenire un primo esempio di democrazia postnazionale realizzata dalla rete di quei movimenti sociali che hanno la capacità di «pensare in anticipo la sfera di azione europea» (*ivi*, p. 101). Sia concessa questo rinvio a studi e letture critiche in quel passaggio di millennio, per evidenziare come proprio in quegli anni che anticipano la fase *convenzionale europea* la riflessione habermasiana auspicasse l'evoluzione del processo di integrazione continentale in una prospettiva di democrazia costituzionale postnazionale e solidarismo cosmopolitico in cui doveva essere centrale la sfera pubblica dei movimenti sociali informali, quasi come nuovi soggetti di un costituzionalismo postnazionale a venire, nel quadro di un dibattito più ampio sulla necessità o meno di una Costituzione per l'Europa che sempre in quegli anni vide il celebre confronto tra lo stesso Habermas e Dieter Grimm: D. Grimm, *Una costituzione per l'Europa?* e J. Habermas, *Una costituzione per l'Europa? Osservazioni su Dieter Grimm*, in G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther (a cura di), "Il futuro della costituzione", Einaudi 1996, pp. 339-375. Del resto, quelli erano gli anni del confronto sul costituzionalismo europeo multilivello portato avanti da Ingolf Pernice e dalla sua scuola, a partire da I. Pernice, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution-making revisited?*, in "Common Market Law Review", vol. 36, 1999, n. 4, p. 703 ss., così come sul costituzionalismo globale analizzato da Gunther Teubner a partire dal classico lavoro G. Teubner, *Global*

Bukowina. Legal Pluralism in the World-Society (1996), in G. Teubner (ed.), "Global Law without a State", Brookfield, 1997, p. 3-28, Autore del quale si ricorda la ricezione nel dibattito costituzionalistico italiano in occasione del XXVIII Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dove presentò la relazione titolata G. Teubner, *Costituzionalismo della società transnazionale*, in "Rivista AIC", 2013, n. 4, nella quale rifletteva su nuova questione costituzionale stratificata tra i diversi livelli sociali e istituzionali, processi di costituzionalizzazione e Costituzione transnazionale, nella prospettiva di un *Societal Constitutionalism/costituzionalismo societario* teorizzato da D. Sciulli, *Theory of Societal Constitutionalism. Foundations of a non-Marxist Critical Theory*, Cambridge University Press, 1992, sul quale Teubner ragiona proprio sin dal passaggio di millennio, ad esempio a partire dai saggi tradotti e raccolti in G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle Costituzioni civili*, traduzione e cura di R. Prandini, Armando editore, 2005, quindi nella prospettiva di *contromovimenti sociali e legali*, perché «il costituzionalismo societario non si limita ad essere una tendenza all'interno del diritto, ma segnala l'emergere di una serie di contromovimenti diretti contro gli aspetti distruttivi della differenziazione funzionale», così G. Teubner, *Giustizia nell'era del capitalismo globale?*, in M. Blecher, G. Bronzini, R. Ciccarelli, J. Hendry, C. Joerges (a cura di), "Governance, società civile e movimenti sociali. Rivendicare il Comune", Ediesse, 2009, pp. 35-361, spec. 358. Per un punto sulla riflessione della dottrina costituzionalistica italiana – e non solo – riguardo il costituzionalismo postnazionale si rinvia alla ricostruzione, proposta nel periodo della crisi europea dei debiti sovrani nei Paesi dell'UE, da parte di S. Dellavalle, *Il costituzionalismo postnazionale. Varianti di un progetto per il futuro*, in G. Azzariti, S. Dellavalle, "Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale", introduzione di L. Ventura, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, pp. 35-83, quindi alle riflessioni dello stesso G. Azzariti, *Il Costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Laterza, 2013 e agli studi di Luigi Ferrajoli, tra i molti, in particolare a partire dalla sintesi proposta in L. Ferrajoli, *Il costituzionalismo oltre lo Stato*, Mucchi editore, 2017, quindi Id., *Per una Costituzione della Terra*, in "Teoria politica. Nuova serie Annali [Online]", 2020, n. 10, fino al recente volume Id., *Perché una Costituzione per la terra?*, Giappichelli, 2021, pubblicato all'interno di una nuova collana appositamente dedicata ai *Materiali per una costituzione della terra* e curata dallo stesso Ferrajoli insieme con Raniero La Valle e Tecla Mazzarese.

[12] S. Rodotà, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit., p. 66. Sempre nel "periodo costituente europeo" del passaggio di millennio, si ricorda nel dibattito italiano il volume collettivo G. Bonacchi (a cura di), *Una Costituzione senza Stato*, Il Mulino, 2001 che rifletteva proprio sui radicali interrogativi costituzionalistici che imponeva quel possibile passaggio costituente.

[13] S. Rodotà, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit., p. 67.

[14] Per riprendere J. Ziller, *I diritti fondamentali tra tradizioni costituzionali e "costituzionalizzazione" della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in S. Civitarese Matteucci, F. Guarriello, P. Puoti (a cura di), "Diritti fondamentali e politiche dell'Unione europea dopo Lisbona", Maggioli, 2013, pp. 47-69, quindi la già ricordata E. Paciotti, *Un inedito processo di "costituzionalizzazione"*, in F. Petrangeli (a cura di), "Una Costituzione per l'Europa?", cit., pp. 23-39, che narra dell'esperienza delle due Convenzioni europee come tentativo di costituzionalizzazione continentale dei diritti fondamentali e di trasformazione istituzionale dell'integrazione continentale.

[15] Così F. Lanchester, *La Carta europea dei diritti fondamentali tra aspirazioni e realtà*, in Fondazione Lelio e Lisli Basso-ISSOCO, "Sfera pubblica e Costituzione europea", cit., p. 75.

[16] A partire da K. Nicolaïdis, *Our European Demoi-cracy: Is this Constitution a Third Way for Europe?*, in K. Nicolaïdis, S. Weatherill (eds.), "Whose Europe? National Models and the Constitution of the European Union", Oxford University Press, 2003, p. 137-152 e K. Nicolaïdis, *The New Constitution as European Demoi-cracy?*, in "Critical Review of International Social and Political Philosophy", vol. 7, 2004, n. 1, p. 76-93, tema sul quale è successivamente tornata dinanzi alle molteplici crisi europee post-2008 e ai loro effetti sull'Eurozona e più in generale sul processo di integrazione continentale, in K. Nicolaïdis, *European Demoicracy and Its Crisis*, in "Journal of Common Market Studies", vol. 51, 2013, n. 2, pp. 351-369.

[17] Cfr. note 6 e 9, *supra*.

[18] Così L. Scuccimarra, *I confini della democrazia. Unità e pluralità nel dibattito sull'integrazione europea*, in A. Guerra, A. Marchili (a cura di), "Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo", Sapienza Università Editrice, 2016, pp. 19-36, spec. 35.

[19] S. Rodotà, *I nuovi diritti che hanno cambiato il mondo*, in "La Repubblica", 26 ottobre 2004, estratto dall'intervento titolato *I nuovi diritti*, presentato in occasione delle *Lezioni Norberto Bobbio* tenute il 25 ottobre 2004 presso il Teatro Carignano di Torino.

[20] S. Giubboni, *Diritto e mercato. La dimensione sociale dell'integrazione europea*, Il Mulino, 2003, p. 137, ma dello stesso autore si ricorda anche Id., *Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo*, il Mulino, 2012 profondamente attento a riflettere sulla relazione anche conflittuale tra affermazione del mercato unico europeo e dimensione statuale di affermazione dei diritti sociali, quindi sulla libertà di circolazione delle persone e l'accesso ai diritti sociali nella dimensione euro-unitaria.

[21] Così anche secondo D. Grimm, *Diritti sociali fondamentali per l'Europa*, cit., p. 13, solitamente poco incline a riconoscere i meriti della Carta. Per un lavoro di scandaglio del ruolo della Carta si rinvia a A.O. Cozzi, *Diritti e principi sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: profili costituzionali*, Jovene, 2017.

[22] S. Rodotà, *La Carta come atto politico e documento giuridico*, cit., p. 72.

[23] J. Habermas, *Tempo di passaggi*, trad. di L. Ceppa, Feltrinelli, 2004, p. 76.

[24] Come noto l'allargamento ai 10 Paesi dell'Europa centro-orientale, precedentemente sotto l'influenza dell'egemonia sovietica, avvenne appunto il 1° maggio del 2004, a valle del Trattato di Atene, per le tre Repubbliche baltiche (Estonia, Lettonia, Lituania), quindi Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria (il cosiddetto "Gruppo di Visegrad" riunitosi già nel 1991, quando era ancora in vita la Cecoslovacchia), cui si affiancarono Cipro, Malta e Slovenia, mentre nel 2007 si aggiungeranno Romania e Bulgaria (con il Trattato di Lussemburgo) e dal 1° luglio 2013 anche la Croazia, portando l'UE agli allora 28 Stati membri.

[25] Così A. Patroni Griffi, *Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione*, in "Federalismi.it", 2018, n. spec. 4, spec. p. 42, che così argomentava: «ciò è dimostrato anche dal limitato e carente dibattito che si ebbe sull'allargamento dell'Unione ad Est vista per lo più come una mera opportunità economica e quasi come un pericolo per la riconquistata libertà e democrazia: esattamente il contrario di quanto l'integrazione europea ha voluto rappresentare nel suo più profondo significato. Un allargamento che in tal senso è apparso funzionale al rafforzamento dello spazio di libera concorrenza, piuttosto che al

percorso dell'integrazione politica». Lo stesso Patroni Griffi aveva già riflettuto su questa occasione mancata di evoluzione del processo di integrazione continentale in Id., *L'Europa e la sovranità condivisa: appunti di un discorso sulle ragioni del Diritto costituzionale europeo*, in "Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online", 2015, n. 1.

[26]Inevitabile ricordare il celebre appello dei due maggiori filosofi europei del tempo, J. Habermas, J. Derrida, *February 15, or What Binds European Together: A Plea for a Common Foreign Policy, Beginning in the Core of Europe*, in "Constellations", vol. 10, 2003, n. 3, pp. 291-297 che invocavano il protagonismo dell'opinione pubblica europea contro la guerra in Medio Oriente come soggetto costituente una politica estera comune europea, autonoma da quella delle amministrazioni USA e orientata a ripensare il modello sociale europeo, come sottolineò R. Dahrendorf, *Unified or Open? The European Alternative*, in R. Rogowski, C. Turner (eds.), "The shape or the New Europe", Cambridge University Press, 2006, p. 195.

[27]Come ricostruito sempre in quegli anni e in chiave comparatistica continentale e nel contesto globale da M. Ferrera, A. Hemerijck, M. Rhodes, *The future of the European "social model" in the global economy*, in "Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice", vol. 3, 2001, n. 2, pp. 163-190, fino al successivo lavoro dello stesso M. Ferrera, *Rotta di collisione? Euro contro Welfare*, Laterza, 2016 sui fondati motivi di crisi radicale del modello sociale europeo nel conflitto tra istituzioni euro-unitarie e indebolimento dei Welfare statuali dinanzi alle radicali trasformazioni economiche, tecniche e sociali tuttora in evoluzione.

[28]Nel dibattito italiano, anche in riferimento alle già ricordate crisi europee, si veda quanto ricostruito da un punto di vista di analisi dei sistemi sociali da C. Saraceno, *Il lavoro non basta. La povertà in Europa negli anni della crisi*, Feltrinelli, 2015, oltre che i summenzionati studi di Stefano Giubboni da un punto di vista giuslavoristico.

[29]Per riprendere l'assai condivisibile analisi proposta di recente da A. Ciancio, *C'è ancora bisogno di una Costituzione europea?*, in "Diritto Pubblico Europeo - Rassegna online", vol. 46, 2021, n. 1, pp. 117-130, spec. p. 129.

[30]Sia concesso rinviare a quanto scritto nella prima parte di G. Allegri, *Per una European Social Union. Dal pilastro europeo dei diritti sociali a un Welfare multilivello?*, in "CSE Working Paper", 4 dicembre 2019, n. 19, quindi a Id., *Il reddito di base nell'era digitale. Libertà, solidarietà, condivisione*, Fefè editore, 2018, diffusamente, ma in particolare a partire dal secondo capitolo, p. 67 ss.

[31]Formula ripresa nella condivisibile ricostruzione proposta da Y. Moulier Boutang, *Le Capitalism Cognitif. La Nouvelle Grande Transformation*, Éditions Amsterdam, 2007, che approfondiva le tracce di una ricerca sull'evoluzione del capitalismo post-industriale nella società della conoscenza, e delle sue istituzioni di regolazione e sicurezza sociale, presentata proprio nel 2001 da un gruppo di ricerca di cui egli stesso faceva parte e diretto dall'economista e sociologo Bernard Gazier (del quale si ricorda l'importante studio B. Gazier, *Vers un nouveau modèle social*, Flammarion, 2003) e composto da A. Corsani, P. Dieuaidie, M. Lazzarato, J.-M. Monnier, Y. Moulier Boutang, B. Paulré, C. Vercellone, *Le capitalisme cognitif comme sortie de la crise du capitalisme industriel. Un programme de recherche*, Matisse-CNRS, 2001.

[32]Il classico A. Touraine, *La società post-industriale*, Il Mulino, 1969, ma già P.F. Drucker, *Landmarks of tomorrow. A Report on the New "Post-Modern" World*, Harper & Brothers, 1957, utile anche per una prima definizione di *knowledge workers*, che nel dibattito italiano degli anni Novanta arriverà all'importante lavoro di ricerca collettiva di S. Bologna, A. Fumagalli (a cura di), *Il lavoro autonomo di seconda generazione. Scenari del postfordismo in Italia*, Feltrinelli, 1997, quindi il seminale lavoro di E. Morin, *L'Ésprit du temps*, 1962, tradotto in italiano l'anno successivo con il titolo *L'industria culturale. Saggio sulla cultura di massa*, Il Mulino, 1963, quindi D. Bell, *Notes on the Post-Industrial Society*, in "The Public Interest", vol. 1, 1967, n. 2, e tradotte da D. Bratina per "L'Industrialista. Rassegna trimestrale di studi industriali", a cura del Centro di ricerche e documentazione dell'industria dell'Università di Torino, 1967, pp. 161-173.

[33]Sulla nascita della società in rete rimangono fondamentali gli studi e i lavori di Manuel Castells, di cui si ricorda la monumentale ricerca in tre volumi tradotta in M. Castells, *L'età dell'informazione. Economia, Società, Cultura*, Università Bocconi Editore, 2003, il cui primo volume è proprio dedicato a *La nascita della società in rete* (ed. or. 1996 e 2000), fino a Id., *Potere e comunicazione*, Università Bocconi Editore, 2009. Per una prospettiva giuridica sul web come spazio anche di partecipazione politica si ricorda il volume collettivo F. Marcelli, P. Marsocci, M. Pietrangelo (a cura di), *La rete internet come spazio di partecipazione politica. Una prospettiva giuridica*, Editoriale Scientifica, 2015.

[34]Così il più volte ricordato in altri precedenti miei scritti P. Bourdieu, *Per un movimento sociale europeo* (1999), in Id., "Controfuochi 2. Per un nuovo movimento europeo", manifestolibri, 2001 (1999), spec. pp. 26-27, che parlava di «precarizzazione generalizzata può essere all'origine di una solidarietà di tipo nuovo» e intervenne nel dibattito costituente continentale proprio in quel frangente, con una postura molto interlocutoria e critica, eppure sapendo che la sfida costituente era di portata epocale, perciò favorevole alla convocazione degli *Stati generali di un movimento sociale europeo* e di un coordinamento dei movimenti sociali esistenti in quel frangente, capace di orientare il percorso costituzional-costituente delle istituzioni comunitarie nel senso di quella «*visione solidaristica* che la storia dei movimenti sociali ha iscritto nelle strutture sociali e cognitive delle società europee» (*ivi*, p. 35), come recentemente ricostruito da A. Girometti, *Bourdieu e l'Europa: un rapporto a due dimensioni*, in "CSE Working Paper", 2021, n. 2, il quale giustamente rilegge la proposta di Bourdieu nel senso della «in-attualità dell'utopia razionale di un movimento sociale europeo» come possibile soggetto portatore di un progetto europeo capace di correggere le distorsioni sociali, tecnocratiche e intergovernative di quello esistente.

[35]Commissione Europea, *Crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo - Libro Bianco*, e Id., *La politica sociale europea. Uno strumento di progresso per l'Unione. Libro Bianco*.

[36]*Ivi*, p. 28 ss.

[37]La ricerca collettiva era così titolata *Échanges et Projets, La révolution du temps choisi*, Preface de J. Delors, Albin Michel, 1980, ed. it. a cura di P. Vaselli, *La rivoluzione del tempo scelto*, prefazione di J. Delors, Franco Angeli, 1986, di cui si ricorda appunto la recensione ad opera di J. Dumazedier, *Échanges et Projets, La révolution du temps choisi*, in "Revue française de sociologie", 1981, 22-2, pp. 273-277, grande sociologo francese già autore del celebre studio J. Dumazedier, *Sociologie empirique du loisir. Critique et contre-critique de la civilisation du loisir*, Éditions du Seuil, 1974, che nella sua nota al volume prefato da Jacques Delors insiste sulla necessità di tenere insieme quella che lui stesso ribadisce essere una *rivoluzione culturale del tempo scelto* (ricordando anche gli scritti dei Situazionisti sulla propensione al tempo libero da parte delle giovani generazioni post-1968, a partire da Raoul Vaneigem), favorita dall'innovazione tecnologica, con un inevitabile ragionamento sulla redistribuzione della ricchezza sociale prodotta, per favorire la *sociabilità* ed evitare il rischio di impo-

verimento economico e solitudine metropolitana di porzioni di società post-salariale.

[38]A partire da A. Gorz, *Métamorphose du travail. Quête du sens. Critique de la raison économique*, Ed. Galilée, 1988, trad. it. *Metamorfosi del lavoro. Critica della ragione economica*, Bollati Boringhieri 1992, ma a seguire molti altri volumi e scritti che scandagliano la crisi della società salariale, Autore che in quegli stessi anni era in dialogo con Philippe Van Parijs, studioso delle misure di reddito di base/*basic income*/*allocation universelle* (da ultimo si veda: P. Van Parijs, Y. Vanderborght, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, Il Mulino, 2017), intorno all'urgenza di *Refonder la solidarité* (Cerf, 1997), per prendere in prestito il titolo del volume che lo stesso Van Parijs anni dopo dedicherà ad André Gorz, questioni sulle quali si rinvia a G. Allegri, *Reddito di esistenza oltre la società salariale. Il futuro anteriore di André Gorz*, in "Etica & Politica/Ethics & Politics", vol. 19, 2017, n. 3, pp. 127-136, dove si tratta anche del rapporto tra Gorz e il summenzionato Dumazedier, proprio riguardo i mutamenti di tempi di vita, lavoro, socializzazione nella *società post-industriale della comunicazione*, con connessa ricerca di nuove forme di tutele sociali, come appunto il reddito di base, inteso come *ius existentiae* che permette di rispondere alla crisi del «*compromis social du capitalisme industriel*» (*ivi*, p. 130).

[39]DG for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission), *Transformation of labour and the future of labour law in Europe. Final Report*, 1999.

[40]L'edizione francese del *Rapporto Supiot* venne infatti pubblicata lo stesso anno con quel titolo A. Supiot (dir.), *Au-delà de l'emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe. Rapport pour la Commission des Communautés européennes*, Flammarion, 1999, quindi tradotta in inglese un paio di anni dopo con un titolo similare, *Beyond employment. Changes in work and the future of Labour Law in Europe*, Oxford University Press, 2001, mentre le traduzioni in lingua castigliana e italiana tradiranno un certo attaccamento semantico al *lavoro* e all'*impiego*: *Trabajo y Empleo. Transformaciones del trabajo y futuro del Derecho del trabajo en Europa*, Editorial Tiran lo Blanch, 1999; quindi A. Supiot, *Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell'occupazione e prospettive della regolazione del lavoro in Europa*, a cura di P. Barbieri, E. Mingione, Carocci, 2003. In un successivo *pamphlet* impostato su di un'intervista, il compianto filosofo e ricercatore sociale Bernard Stiegler insisteva sul valorizzare i profili pluralistici delle attività lavorative, operose, laboriose contro la *morte dell'impiego*, in B. Stiegler, *L'emploi est mort, vive le travail! Entretiens avec Ariel Kyrou*, Les Éditions Mille et une Nuits - Fayard, 2015.

[41]A. Supiot, *Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell'occupazione e prospettive della regolazione del lavoro in Europa*, cit., p. 66 e diffusamente.

[42]Così A. Villa, *Flessibilità e nuove forme di sicurezza sociale: a proposito del Rapporto Supiot*, in "Queste Istituzioni", 2009, n. 153, pp. 14-24, che ricorda gli interventi di molti studiosi in favore del ripensamento del *modello sociale europeo* come cuore del processo convenzionale, a partire proprio da Autori come Habermas, Giubboni, Supiot.

[43]DG for Employment, Social Affairs and Inclusion (European Commission), S. Sciarra, *The Evolution of Labour Law (1999-2003)*, 2005, a proposito del quale, per un'ulteriore riflessione e approfondimento, si veda S. Sciarra, *Fundamental Labour Rights after the Lisbon Agenda*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" INT - n. 36, 2005, soprattutto per la connessione tra l'esigenza di stabilire un linguaggio dei diritti nelle riforme del diritto del lavoro e la centralità dei diritti sociali nel dialogo tra Carta dei diritti fondamentali UE e Carta Sociale Europea del Consiglio d'Europa. La stessa giuslavorista e attuale giudice della Corte costituzionale ricostruì il dibattito sull'Europa sociale e il suo tentativo di costituzionalizzazione in altri diversi interventi, a partire da S. Sciarra, *La costituzionalizzazione dell'Europa Sociale. Diritti fondamentali e procedure di "soft law"*, in "Quaderni Costituzionali", 2004, n. 2, pp. 281-301.

[44]A. Supiot (dir.), *Au-delà de l'emploi. Nouvelle édition*, Flammarion, 2016, spec. p. XVI della prefazione.

[45]Nel senso, ancora una volta, di S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, 2013, diffusamente, ma spec. p. 148 ss.

[46]Si rinvia, da ultimo, a G. Allegri, G. Bronzini, *Sogno europeo o incubo?*, Fazi editore, 2014, spec. p. 53 ss. Come noto, G. Azzariti, *Brevi notazioni sulle trasformazioni del diritto costituzionale e sulle sorti del diritto del lavoro in Europa*, Paper AIC, 2008, successivamente pubblicato in E. Ghera, A. Pace (a cura di), "L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro", Jovene, 2009, p. 147 ss. utilizza in chiave molto critica il termine postfordista (e postmoderno), a partire dal «bilanciamento postfordista» operato dalle Corti, che sembra divenire «libero» e non informato ad una scala di princìpi e valori costituzionalmente definibili, la qual cosa finisce per ridurre «il lavoro» a uno tra i tanti diritti e non quel *principio lavorista* che informa la nostra Costituzione repubblicana (insieme con quello democratico, personalista e pluralista), ricostruendo perciò in modo sistemico il fatto che la Carta dei diritti fondamentali dell'UE appare segnalarsi come «il primo testo "costituzionale" postfordista e postmoderno. Segnata cioè dalla fine del secolo del lavoro e dalla cessazione della spinta propria del Moderno. In questa prospettiva può anche ritenersi la prima Carta del nuovo millennio», distaccandosi dalla tradizione del «costituzionalismo, che, inscrivendosi nel progetto della modernità illuminista, promuove l'emancipazione e la promozione sociale, privilegiando la tutela dei ceti meno abbienti. Ora le democrazie non promuovono più progetti di emancipazione, finita la civiltà del lavoro anche la spinta del Moderno sembra arrestarsi, o mutare di segno».

[47]Per una ricostruzione di questa trasformazione sul fronte giuslavoristico, con interventi che mettono in dialogo anche scienze sociali e prospettive costituzionalistiche statuali e continentali, si vedano i numerosi saggi raccolti in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), *Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale*, Cacucci, 2019.

[48]Sul filone dottrinario delle considerazioni critiche sulla Carta di Nizza enunciate da parte di Gaetano Azzariti (ma anche di tanta altra autorevole dottrina costituzionalistica) prende le mosse R. Greco, *Il modello sociale della Carta di Nizza*, in G. Bronzini, V. Piccone (a cura di), "La Carta e le Corti. I diritti fondamentali nella giurisprudenza europea multilivello", cit., pp. 153-168, il quale osserva come «l'affermazione solenne anche sul piano europeo del "diritto al lavoro" non potrebbe che essere un dato simbolico e puramente formale, come del resto è diventata nelle Costituzioni nazionali, ove conserva intatta la sua purezza. Se però si esamina con altra ottica il ventaglio dei diritti e il loro ambito di riferimento ci si avvede che la Carta di Nizza prospetta un diverso modello di *Welfare*, non più "lavorocentrico"» (*ivi*, p. 159). Ecco quindi una lettura che prova a interrogare in modo evolutivo le previsioni della Carta di Nizza, che però lamenta la mancata previsione di un vero e proprio *ius existentiae*, poiché se non si può più far riferimento alle forme tradizionali del lavoro e del salario, «un moderno strumento giuridico protettivo [...] dovrebbe anche affrontare apertamente la questione non più eludibile di un reddito di esistenza (o come lo si voglia chiamare) sganciato dai meccanismi produttivi, dal mercato e dal lavoro, magari unitamente ad una politica dei beni comuni, siano essi quelli primari della terra, che quelli immateriali della conoscenza e delle informazioni» (*ivi*, p. 161). Altra parte della dottrina sostiene da tempo che proprio nell'articolo 34 della Carta

di Nizza sia iscritto «un riconoscimento così netto del diritto ad un'esistenza dignitosa, e non minima, e che si vada oltre la categoria della povertà, riferendo correttamente questo diritto alla necessità di contrastare l'esclusione sociale. [...] Grazie a previsioni come quella contenuta nel già ricordato art. 34 della Carta dei diritti fondamentali, l'Unione europea contribuisce a delineare i caratteri di quel diritto aprendo le porte a una "democrazia del reddito universale", che può apparire espressione enfatica, ma coglie nella realtà sempre più difficile dei tempi nostri il nesso tra democrazia, lavoro ed esistenza» (così S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit., pp. 242-243). Per una ricostruzione puntuale e articolata del nesso tra art. 34 e affermazione di un diritto al reddito per un'esistenza dignitosa si veda G. Bronzini, *Il reddito minimo garantito nell'Unione europea: dalla Carta di Nizza alle politiche di attuazione*, in "Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", 2011, n. 130, pp. 225-245, quindi Id., *Reddito minimo garantito*, "Diritto on line - Treccani", 2014, quindi Id., *Il diritto a un reddito di base. Il Welfare nell'era dell'innovazione*, EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2017. Nella dottrina italiana, per una riflessione intorno al reddito di base/reddito di cittadinanza si ricorda C. Tripodina, *Il diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza*, Giappichelli, 2013 e Id., *Reddito di cittadinanza come "risarcimento per mancato procurato lavoro". Il dovere della Repubblica di garantire il diritto al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all'esistenza*, in "Costituzionalismo.it", 2015, n. 1, quindi anche il precedente lavoro di F. Pizzolato, *Il minimo vitale. Profili costituzionali e processi attuativi*, Giuffrè, 2004. In una più recente prospettiva comparata si ricordano: V. Ferrante, *Tutela contro la disoccupazione e contrasto alla povertà nell'esperienza comparata*, in M. Ferraresi (a cura di), "Reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Il contrasto alla povertà tra diritto e politica", Giappichelli, 2018, pp. 77-100, quindi si rinvia alla sezione contenente dieci interventi e curata da A. Somma, *Contrasto alla povertà e politiche attive del lavoro: il mito del reddito di cittadinanza e la realtà delle condizionalità*, in "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", 2019, n. 2, pp. 433-640. Per una recente riflessione collettiva, di sociologi e giuristi sulla previsione normativa del reddito di cittadinanza nel nostro ordinamento repubblicano e sul suo possibile miglioramento in chiave universalistica e inclusiva si veda il volume liberamente scaricabile G. Cavalca (a cura di), *Reddito di cittadinanza. Verso un Welfare universalistico?*, Franco Angeli - Open Access, 2021, mentre per uno sguardo complessivo sul tema del reddito di base nella crisi della società salariale e dentro le innovazioni tecnologiche che stiamo vivendo sia concesso rinviare a G. Allegri, *Il reddito di base nell'era digitale*, cit., *passim*.

[49] In questa prospettiva sembra esprimersi anche G. Demuro, *I diritti sociali tra dimensione europea e identità costituzionali degli Stati*, in A. Ciancio (a cura di), "Le trasformazioni istituzionali a sessant'anni dai Trattati di Roma", Giappichelli, 2017, spec. p. 199 ss., il quale parla della necessità di pensare la «creazione di un meccanismo di Welfare comune fondato sulla dignità umana come base dell'autonomia personale», sganciando i diritti sociali tanto dalla dimensione che li lega al territorio e alla sovranità statuale, ma anche, ci pare, dalla lettura strettamente lavoristica.

[50] Per una riflessione sul punto, dentro gli effetti delle crisi dell'UEM, si veda quanto ricostruito da P. Marsocci, *Solidarietà e coesione nell'attuale Unione europea*, in Id. (a cura di), "Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo, Atti degli incontri del Progetto EUPoliS (vol. II)", Editoriale Scientifica, 2016, pp. 7-27.

[51] Molteplici crisi europee su cui si è provato a riflettere in diverse occasioni a partire da G. Allegri, G. Bronzini, *Sogno europeo o incubo?*, cit. (a proposito del quale sia concesso ricordare la recensione di M. Fioravanti, *L'Europa e la "dimensione costituente della crisi"*, in "Diritti Comparati", 29 maggio 2014, che insisteva proprio su questo profilo), quindi G. Allegri, *Quale democrazia europea? Alla ricerca di ipotesi, proposte e sperimentazioni*, in P. Marsocci (a cura di), "Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo", cit., pp. 41-80 e Id., *Dentro l'interregno. Appunti per una Repubblica europea*, in A. Guerra, A. Marchili (a cura di), "Europa concentrica. Soggetti, città, istituzioni fra processi federativi e integrazione politica dal XVIII al XXI secolo", cit., pp. 203-218, cui si rinvia. Sulla differenziazione territoriale degli effetti della crisi monetaria nell'Eurozona si veda quanto ricostruito da F. Bilancia, *Effetti asimmetrici della trasmissione della politica monetaria in area Uem e diseguaglianze territoriali*, in P. Marsocci (a cura di), "Partecipazione politica transnazionale, rappresentanza e sovranità nel progetto europeo", cit., pp. 273-286. Più recentemente, per uno sguardo sulle diverse fratture che attraversano il vecchio continente nell'ultimo ventennio circa, si vedano gli assai ricchi interventi raccolti in D. Giannone, A. Cozzolino (a cura di), *Fratture nell'Unione. L'Europa dentro le crisi del XXI secolo*, Mimesis, 2021. Ma qui si intende seguire la condivisibile ricostruzione proposta da S. Fabbrini, *Sdoppiamento. Una prospettiva nuova per l'Europa*, Laterza, 2017, spec. pp. 54-84, da cui si è ripresa la citazione sulle *crisi multiple dopo-Lisbona* e che ragiona a partire dalla faticosa crisi dei debiti sovrani nell'Eurozona, la cui gestione è stata particolarmente gravosa per Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, anche in seguito ai *Memoranda* adottati e alle connesse misure di risanamento economico-finanziario portate avanti da quello che è stato definito da autorevole dottrina come il «managerialismo tecnocratico della nuova *governance*», secondo le parole di C. Joerges, S. Giubboni, *Diritto, politica ed economia nella crisi europea*, in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), "Il tempo delle Costituzioni. Dall'Italia all'Europa", manifestolibri, 2014, pp. 107-129, spec. p. 115 ss., quindi C. Joerges, C. Glinski (eds.), *The European Crisis and the Transformation of Transnational Governance. Authoritarian Managerialism Versus Democratic Governance*, Hart Publishing, 2014, ma in questo senso si ricordano anche i diversi saggi raccolti nella *Special section: Hermann Heller's Authoritarian Liberalism* in "European Law Journal", vol. 21, 2015, n. 3, pp. 285-383, (ricostruzioni sulle quali si è discusso in G. Allegri, *Pluralismo solidale, innovazione sociale e processi federali. Per un nuovo garantismo costituzionale?*, in G. Allegri, A. Sterpa, N. Viceconte (a cura di), "Questioni costituzionali al tempo del populismo e del sovranismo", Editoriale Scientifica, 2017, pp. 51-67, spec. il paragrafo «Prigionieri del passato? Crisi come arte di governo», pp. 52-56). L'analisi di Sergio Fabbrini arriva poi fino alla tuttora inevasa questione intorno a una possibile governance comune dei movimenti migratori globali, che interrogano proprio l'edificazione di una nuova cittadinanza sociale continentale nell'«eterogeneità dello spazio globale» e nelle divisioni sociali e territoriali dei sistemi e modelli di produzione e lavoro, per ricordare la ricostruzione proposta da S. Mezzadra, B. Neilson, *Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro globale*, Il Mulino, 2014.

[52] A proposito del quale, nella sua lunga processualità, si rinvia a quanto recentemente ricostruito da F. Fabbrini, *Brexit. Tra diritto e politica*, Il Mulino, 2021, quindi, da un punto di vista costituzional-comparatistico, si seguono le analisi e ricostruzioni proposte da Giulia Caravale nelle *Cronache costituzionali dall'estero* della Rivista "Nomos - Le attualità nel diritto", da ultimo G. Caravale, *Deal is done! Il prezzo della sovranità e le sfide per il futuro post Brexit*, in "Nomos - Le attualità nel diritto", 2020, n. 3, pp. 1-22.

[53] Si veda quanto ricostruito da J. Sawicki, *L'erosione 'democratica' del costituzionalismo liberale. Esperienze con-*

trastanti dall'Europa centro-orientale, Franco Angeli, 2020, quindi M.A. Orlandi, *La «democrazia illiberale». Ungheria e Polonia a confronto*, in "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo", 2019, n. 1, pp. 167-216, P. Mori, *La questione del rispetto dello Stato di diritto in Polonia e in Ungheria: recenti sviluppi*, in "Federalismi", 2020, n. 8, pp. 166-210, quindi I. Spadaro, *La crisi dello Stato di diritto in Ungheria, Polonia e Romania ed i possibili rimedi al livello europeo*, in "Federalismi", 2021, n. 14, pp. 178-203.

[54]Si tratta del Regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, il cui fondamento, secondo i Considerando 2 e 3, è da rintracciarsi negli artt. 174 e 175 TFUE sul coordinamento delle politiche economiche al fine di raggiungere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite.

[55]Come recentemente ricostruito da C. Schepisi, *Aiuti di Stato... o aiuti tra Stati? Dal* Temporary Framework *al* Recovery Plan *nel "comune interesse europeo"*, in "Rivista della Regolazione dei Mercati", 2021, n. 1, pp. 110-147, che si segue in questa ricostruzione, spec. pp. 137 e 141. In dottrina, per una radicale critica all'impostazione del *Recovery Fund* si ricorda lo studio di F. Salmoni, *Recovery fund, condizionalità e debito pubblico. La grande illusione*, Wolters Kluwer-Cedam, 2021. Per una riflessione sul più ampio e assai dibattuto tema della *omogeneità costituzionale* nella dimensione continentale si rinvia a V. Atripaldi, R. Miccù (a cura di), *L'omogeneità costituzionale nell'Unione europea dopo il "caso Austria" e la Carta dei diritti fondamentali*, Cedam, 2003 e G. Delledonne, *L'omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti*, Editoriale Scientifica, 2017.

[56]Permettendo cioè di invertire la tendenza che S. Giubboni, *Diritti e solidarietà in Europa*, cit., *passim*, ricostruiva nel processo di frammentazione del modello sociale europeo nel paragrafo del suo volume appunto titolato «dall'armonizzazione "nel progresso" alla competizione regolativa tra sistemi sociali nazionali».

[57]Come ricostruisce in modo approfondito M. Blanquet, *L'Union européenne en tant que système de solidarité: la notion de solidarité européenne*, in M. Hecquard-Théron (dir.), "Solidarité(s). Perspectives juridiques", Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2009.

[58]Secondo la già ricordata di A. Patroni Griffi, *Ragioni e radici dell'Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell'Unione*, cit.

[59]In G. Bronzini (a cura di), *Verso un pilastro sociale europeo*, Fondazione Basso, 2018, si ricostruiscono le ipotesi di integrazione del pilastro europeo nel *futuro sociale* dell'UE, mentre molti osservatori erano piuttosto scettici, come S. Giubboni, *Appunti e disappunti sul pilastro europeo dei diritti sociali*, in "Quaderni costituzionali", 2017, n. 4, p. 953 ss., ma anche Id., *L'insostenibile leggerezza del Pilastro europeo dei diritti sociali*, in "Politica del diritto", 2018, n. 4, pp. 557-578, mentre G. Gotti, *L'implementazione partecipata del pilastro europeo dei diritti sociali: "nuovo inizio" e vecchi problemi*, in "Rivista AIC", 2021, n. 1, pp. 166-198, in ogni caso tiene a sottolineare tanto «il deficit politico della governance dell'Unione in materia sociale, che l'attuazione sussidiaria del Pilastro». Per una ricostruzione del faticoso e contraddittorio percorso che da Nizza porta a Göteborg, si veda ora M. Della Morte, *Tendenze e prospettive dei diritti sociali in Europa: dalla Carta di Nizza al pilastro di Göteborg*, in "Liber Amicorum per Pasquale Costanzo", tomo IV - Costituzionalismo, Reti e Intelligenza Artificiale, Collana di studi Consulta online, 2020.

[60]Come ricorda N. Bobbio, *Il federalismo nel dibattito politico e culturale della resistenza*, originariamente pubblicato in S. Pistone (a cura di), "L'idea di unificazione europea dalla Prima alla Seconda guerra mondiale", Fondazione Luigi Einaudi, 1975, pp. 221-236, ma ora anche in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), "Ventotene. Un manifesto per il futuro", cit., spec. p. 89, il quale proseguiva osservando che l'idea di una federazione europea «era rimasta se non proprio una generosa e sterile utopia, un programma dottrinale, un'affermazione di principio, un tema seducente da riviste e da società per la pace. Il "Manifesto di Ventotene" segna in questo senso una svolta, giacché esso intende essere non soltanto una dichiarazione di principio ma un programma di azione».

[61]Secondo l'analisi proposta da S. Guerrieri, *Un Parlamento oltre le nazioni. L'Assemblea Comune della CECA e le sfide dell'integrazione europea (1952-1958)*, Il Mulino, 2016, il quale ricostruisce il ruolo della prima Comunità europea negli anni Cinquanta del Novecento, come «decisivo laboratorio economico e politico» per superare gli istinti belligeranti e guerrafondai di Stati che si erano combattuti militarmente fino a una manciata di anni precedenti e stabilire quindi «dei percorsi integrati di sviluppo, liberalizzando i mercati e organizzando delle politiche comuni» (p. 16).

[62]A. Spinelli, E. Rossi, *Per un'Europa libera e unita. Progetto di un Manifesto*, cit., p. 36.

[63]Così L. Patruno, *La parte dimenticata del Manifesto di Ventotene. Il riformismo sociale dell'Europa libera e unita*, in "Costituzionalismo.it", 2006, n. 3.

[64]In G. Allegri, G. Bronzini, *Il Manifesto di Ventotene. Un'introduzione a settant'anni dall'edizione del 1944*, in G. Allegri, G. Bronzini (a cura di), "Ventotene. Un manifesto per il futuro", cit., pp. 7-11, provammo già a legare questa visione del Manifesto con necessarie misure di solidarietà paneuropea nella crisi finanziaria e monetaria dell'Eurozona, sostenendo che «le inequivocabili parole del "Manifesto di Ventotene" in favore di un reddito di esistenza possono diventare la bussola dell'Europa sociale e democratica che verrà. Perché parlano direttamente alle attuali condizioni di sfruttamento del lavoro, alla disoccupazione e al ricatto della condizione precaria, soprattutto nei Paesi dell'area mediterranea. In assenza di un qualsiasi strumento universale di garanzia sociale pan-europea, che permetterebbe di trasformare radicalmente il rapporto tra cittadinanze, società ed istituzioni in un Continente nel quale intere generazioni hanno lottato per affermare libertà, eguaglianza, cooperazione e accoglienza» (*ivi*, p. 11).

[65]La piattaforma digitale multilingue è articolata in una decina di temi-argomenti, dal cambiamento climatico e ambiente, alle questioni sanitarie, dalla trasformazione digitale a un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione, dalla questione migrante all'Europa nel mondo, dalla democrazia europea allo Stato di diritto fino a istruzione, cultura, gioventù e sport.

[66]Massimo Pendenza studia da anni il cosmopolitismo come una tra le tante radici culturali europee, a partire dal conflitto tra *cosmopolitismo normativo*, orientato alla tutela della dignità umana e all'eguaglianza tra gli esseri umani, e *cosmopolitismo mercantilista* più orientato al mercato e all'amministrazione tecnocratica delle vite, notando che nel processo di integrazione continentale il primo rischia spesso di rimanere ostaggio del secondo, a partire da M. Pendenza, *Radicare il cosmopolitismo. La sociologia cosmopolita di fronte alle sfide del futuro*, Mimesis, 2017, Id., *L'Europa dei tradimenti. Il cosmopolitismo normativo europeo sotto attacco*, in "CSE Working Papers", 2017, n. 2, pp. 1-22, quindi ora anche Id., *Ripartire dalla società. Visioni sociologiche sulla crisi d'Europa*, in D. Giannone, A. Cozzolino (a cura di), "Fratture nell'Unione. L'Europa dentro le crisi del XXI secolo", cit., pp. 39-57. D'altro canto, tra i riferimenti intorno al cosmopolitismo europeo ricordiamo gli studi del grande studioso morto prematuramente Ulrich Beck, a partire da U. Beck,

E. Grande, *L'Europa cosmopolita. Società e politica nella seconda modernità*, Carocci, 2006, a proposito del quale, e non solo, in una prospettiva di *sociologia europea e per l'Europa*, si veda M. Pendenza, *Ulrich Beck: il progetto di un'Europa cosmopolita*, in M. Pendenza (a cura di), "Sociologie per l'Europa. Ulrich Beck, Gerard Delanty, Anthony Giddens, Jürgen Habermas", Carocci, 2011. Per una storia delle origini del concetto di cosmopolitismo si rinvia al classico studio di L. Scuccimarra, *I confini del mondo. Storia del cosmopolitismo dall'antichità al Settecento*, Il Mulino, 2006, mentre per una ricostruzione critica della dialettica tra ricerca di una giustizia globale e avanguardie cosmopolitiche si rinvia a L. Ypi, *Stato e avanguardie cosmopolitiche*, Laterza, 2016 (il cui titolo originale era in realtà *Global Justice and Avant-Garde Political Agency*) della quale si ricorda anche una più recente intervista sul nesso cosmopolitismo, forze politiche progressiste ed Europa in V. Ottonelli, L. Ypi, *Cinque domande a Lea Ypi su sinistra ed Europa*, in "Il Mulino", 2019, n. 3, pp. 467-473.

[67] R. Horton, *Covid is not a pandemic*, in "The Lancet", vol. 396, 2020, n. 10255, p. 874.

[68] Sull'analisi e critica dell'emergenza dei poteri privati transnazionali nell'epoca globale si ricordano i molti studi di Maria Rosaria Ferrarese (da M.R. Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, Il Mulino, 2000 a Id., *Promesse mancate. Dove ci ha portato il capitalismo*, Il Mulino, 2017) che possono essere letti alla luce del tentativo di ricostruire i fondamenti di un costituzionalismo nell'era digitale, una sorta di *Cyber-costituzionalismo* che inneschi delle reazioni costituzionali al capitalismo digitale e di piattaforma per recuperare quella sua dimensione di *emancipazione e libertà*, che caratterizzava lo spirito originario del *cyberspace*, quasi si potesse pensare una garanzia costituzionale di quella dimensione di autonomia e potenziamento dell'intelligenza collettiva, come recentemente ricostruito da A. Venanzoni, *Cyber-costituzionalismo: la società digitale tra siliconizzazione, capitalismo delle piattaforme e reazioni costituzionali*, in questa Rivista, 2020, n. 1, pp. 5-34.

[69] Per una presentazione delle diverse forme di *basic income* si rinvia ai due classici lavori di P. Van Parijs, Y. Vanderborght, *Il reddito minimo universale*, prefazione di C. Saraceno, Università Bocconi Editore, 2006 e P. Van Parijs, Y. Vanderborght, *Il reddito di base. Una proposta radicale*, cit. Mentre per una argomentazione giuridica di giustificazione delle diverse forme di garanzia di un minimo vitale si ricordano L. Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. 2. Teoria della democrazia*, Laterza, 2007 e il già citato S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, cit.

[70] Tra i molti studi e pubblicazioni usciti in quest'ultimo anno e mezzo intorno al nesso pandemia/sindemia e UBI-*Universal Basic Income* si vedano almeno – tra i primi – A.F. Johnson, K.J. Roberto, *The Covid-19 Pandemic: Time for a Universal Basic Income?*, in "Public Administration and Development", 14 Oct. 2020, poi D. Nettle, E. Johnson, M. Johnson, R. Saxe, *Why has the Covid-19 Pandemic Increased Support for Universal Basic Income?*, in "Humanities and Social Sciences Communications", vol. 8, 7 March 2021, quindi, per una lettura che tiene insieme questioni sanitarie e tutela dei lavoratori precari in tempi pandemici, ritenendo l'UBI una risposta di politica pubblica all'altezza della situazione, si veda C. Ståhl, E. MacEachen, *Universal Basic Income as a Policy Response to COVID-19 and Precarious Employment: Potential Impacts on Rehabilitation and Return-to-Work*, in "Journal of Occupational Rehabilitation", vol. 31, 2021, n. 1, p. 3-6. Proprio sul nesso tra reddito di base, a partire da un miglioramento dell'esistente *Reddito di Cittadinanza*, e aggiornamento del modello sociale europeo nell'epoca pandemica si è provato a ragionare in G. Allegri, *Dal reddito di cittadinanza al dibattito europeo sul reddito di base. Per un nuovo "Welfare" nella pandemia*, in "Rivista Critica del Diritto Privato", 2020, n. 3, pp. 401-431 e, leggermente integrato e aggiornato, in G. Cavalca (a cura di), *Reddito di cittadinanza. Verso un Welfare universalistico?*, cit., pp. 31-62. C'è da aggiungere, solo come ulteriore questione che qui non si può affrontare, il fatto che l'incidenza della digitalizzazione nelle nostre vite durante i periodi di lotta alla pandemia (con lavoro da remoto, acquisti online, etc.) ha prodotto una crescita economica rilevante delle società digitali, quei *Big Tech*, a partire dalle «cinque maggiori società tecnologiche USA [che] hanno un valore di Borsa pari alla terza e quarta economia del mondo» (così V. Lops, *Le Big Tech Usa sfiorano i 10mila miliardi, come il Pil di Germania e Giappone*, in "Il Sole - 24 ore", 12 settembre 2021), il che comporterà una necessaria e adeguata regolazione e tassazione di questi veri e propri monopoli, probabilmente al livello continentale, il che permetterebbe di ripensare anche l'entità del bilancio e della questione fiscale euro-unitaria.

[71] Sui pericoli degli automatismi della società digitale di quella "governamentalità algoritmica" che sembra governare e amministrare le nostre forme di vita, rispetto agli spazi di autonomia individuale, di sottrazione al controllo delle nostre esperienze in rete, di definizione di nuove forme di solidarietà e cooperazione sociale nell'economia e nel lavoro su piattaforme digitali e nelle diverse dimensioni territoriali, a partire dalle città, si rinvia agli studi del già ricordato Bernard Stiegler, a partire da B. Stiegler, *La società automatica. 1. L'avvenire del lavoro*, Meltemi, 2019, quindi, sulla necessità di elaborare nuovi immaginari sociali nello spaesamento tra globalizzazione e nascente società digitale si veda ora la recente traduzione italiana di Id., *La miseria simbolica*, Meltemi, 2021. Per una recente riflessione transdisciplinare che prende in esame gli orientamenti dell'Unione europea per la disciplina del settore digitale, con particolare riferimento al ruolo e alla funzione degli algoritmi, si veda ora quanto riportato da E. Garzonio, *L'algoritmo trasparente: obiettivi ed implicazioni della riforma dello Spazio digitale europeo*, nella Sezione monografica di questo fascicolo.

[72] Per un quadro esaustivo di ricostruzione costituzionalistica di questa prospettiva si veda ora P. Marsocci, *Sempre "al lavoro". Le garanzie costituzionali di persone e personalità connesse in Rete*, nella Sezione monografica di questo fascicolo. Sul versante giuslavoristico si rinvia alle riflessioni di M. Altimari, *Tempi di lavoro (e non lavoro) e rivoluzione digitale: tra diritto alla disconnessione e ineffettività dell'impianto normativo-garantista*, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), "Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale", cit., pp. 57-73. Per studi e ricerche interdisciplinari su lavoro ombra (per ricordare la formula dello *Shadow Work* coniata da G. Lambert, *Lavoro ombra. Tutti i lavori (gratis) che fate senza neanche saperlo*, Baldini & Castoldi, 2017) e soprattutto di *lavoro implicito digitale* si veda ora quanto ricostruito nei saggi raccolti in S. Bellucci, *AI Work. La digitalizzazione del lavoro*, Jaca Book, 2021. M. Ferraris, *Documanità. Filosofia del mondo nuovo*, Laterza, 2021, riflette da tempo sulla nostra *società della documentazione*, più che dell'informazione e della comunicazione, incentrata sul *capitale documentario* che è prodotto da ciascuno di noi in una qualsiasi interazione digitale (ricerca, comunicazione, transazione, etc.), che diviene *produzione di documenti* monetizzabile per le piattaforme digitali che *seguono e trattano* le nostre tracce, sicché si tratterebbe di pensare una remunerazione, una retribuzione, un *reddito* per tutti i soggetti di questo *lavoro inconsapevole* per le principali imprese dell'economia digitali, prevalentemente quelle *Big Tech* monopoliste di cui si parlava poco sopra: una prospettiva che impone un ulteriore ripensamento delle categorie di lavoro, produzione e sicurezza

sociale in una prospettiva multidisciplinare. A tal proposito, per quanto riguarda un primo tentativo di ricostruzione del dibattito giuslavoristico e costituzionalistico intorno al tema del reddito di base nell'era digitale sia consentito rinviare a quanto ho provato a ricostruire in G. Allegri, *Il reddito di base dal post-fordismo all'economia digitale. Per un dibattito costituzionalistico e giuslavoristico*, in C. Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone (a cura di), "Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale", cit., pp. 793-807. Per una riflessione sulla connessione tra *reddito di base innovazione tecnologica* e *Webfare* si vedano Basic Income Network Italia (a cura di), *Reddito garantito e innovazione tecnologica. Tra algoritmi e robotica*, 2017, Asterios e Id. (a cura di), *Big Data, Webfare e reddito per tutti*, 2019, Asterios.

[73] A. Ciancio, *Alle origini dell'interesse dell'Unione europea per i diritti sociali*, in "Federalismi", 2018, n. spec. 4, pp. 20-32, spec. 31-32.

[74] F. Polacchini, *Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una Comunità sovranazionale di diritti e doveri*, in "Rivista AIC", 2020, n. 4.

[75] Come ricostruisce approfonditamente a partire dallo scandagliare le diverse proposte di regolazione presenti nel dibattito all'interno delle istituzioni euro-unitarie M.R. Allegri, *Il futuro digitale dell'Unione europea: nuove categorie di intermediari digitali, nuove forme di responsabilità*, nella Sezione monografica di questo fascicolo.

[76] Così F. Bria, *Perché il futuro dell'UE passa dalla svolta sulla sovranità digitale*, in "Il Foglio", 24 aprile 2021, dalla quale si riprendono anche le successive affermazioni.

[77] Francesca Bria è una studiosa e docente in scienze sociali e tecnologie dell'informazione e comunicazione, già coordinatrice del progetto *D-CENT*, importante progetto UE sulla democrazia digitale, fondatrice del progetto *Decode*, quindi assessora all'innovazione tecnologica nella città di Barcellona durante la prima sindacatura di Ada Colau (2016-2020), da circa un paio di anni è Presidente del Fondo Nazionale Innovazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP-Venture Capital), quindi componente del Consiglio di Amministrazione della RAI. Il *New European Bauhaus* prende il nome dal celebre istituto di arte e design attivo per un quindicennio (1918-1933) in Germania sotto il nome completo di *Staatliches Bauhaus*, un vero e proprio movimento culturale dell'era weimariana, di architetti, artisti, studiosi, studenti e studentesse capitanato da Walter Gropius, quindi represso e chiuso con l'avvento del nazismo. Lo stesso nome fu utilizzato, preso in prestito, sul finire degli anni Settanta del Novecento da una tra le più rilevanti band anglosassoni dell'epoca post-punk e di musica dark e gotica quei *Bauhaus* (il cui leader era Peter Murphy, successivamente in *Dali's Car* con Mick Karn), protagonisti di prodotti musicali e performance artistiche capaci di evocare un nuovo immaginario estetico, con pezzi musicali come *Bela Lugosi's Dead* e *Antonin Artaud*, non a caso dedicati a emblematiche figure del mondo letterario, teatrale e cinematografico. Come riportato nello stesso sito web, l'attuale *New European Bauhaus*, promosso dall'attuale Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen, è inteso come «un'iniziativa creativa e interdisciplinare che riunisce uno spazio di incontro per progettare futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia. Porta il *Green Deal* nei nostri luoghi di vita e richiede uno sforzo collettivo per immaginare e costruire un futuro sostenibile, inclusivo e bello per il cuore e per la mente». È da notare che questa esigenza *estetica e politica* di creazione di un *nuovo immaginario* che sembra coinvolgere l'attuale Commissione europea, a me fa tornare in mente la prospettiva indagata da Bernard Stiegler nel volume citato poco sopra *La miseria simbolica*, in cui il filosofo francese rivolgeva la sua attenzione in favore di quelle masse che nell'Europa contemporanea si trovano costrette a vivere in abbrutiti spazi – urbani e non solo – e tempi – di lavoro, spostamento, sottoccupazione, etc. – in cui il vivere associato non incontra mai occasioni di bellezza – artistica, culturale, architettonica, urbanistica – da condividere. Un sentiero da indagare ulteriormente, forse anche nella prospettiva del *New European Bauhaus*?

* * *

In search of a new European social model in the digital age. Twenty years after the Nice Charter, a counter-story

Abstract: In this paper I intend to reconstruct the European debate around the constituent processes and (failed) constitutionalization that have involved the Euro-Union institutions since the late nineties of the twentieth century. This process began with the adoption of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which could have been the start of a new European social model in the knowledge society, even more necessary in the face of changes in the digital society and private powers that govern it. Therefore, we can take advantage of three anniversaries – the eightieth anniversary of the "Ventotene Manifesto" (1941), the thirtieth anniversary of the death of Ursula Hirschmann (1913-1991), the twentieth anniversary of the adoption of the Nice/Strasbourg Charter of Fundamental Rights of EU (2000) – to propose a counter-history of the last twenty years of the continental integration process. There's a need to think about social rights and pan-European solidarity in the face of post-pandemic challenges and the acceleration of technological and digital innovations, starting with a necessary continental welfare based on universal guarantees of social protection, such as basic income serving as a *ius existentiae* in the digital age.

Keywords: European Social Model – Digital Society – Social Rights – Solidarity